

PRESENTAZIONE

Questa relazione analizza l'istituto matrimoniale di Antico Regime, approfondendo segnatamente due forme valide ma non legittime: il matrimonio segreto e quello clandestino.

L'analisi inizia con una ricognizione del diritto canonico medievale per poi passare alle decisioni assunte dal concilio di Trento. Infatti, l'affermarsi delle confessioni riformate, la crescita generale della società e l'emergere di nuove forze sociali ed economiche imposero alla Chiesa di rivedere significativamente le disposizioni matrimoniali. Ma le istituzioni ecclesiastiche come recepirono i fermenti di cambiamento della società? Riuscirono ad inserirsi in modo duttile o categorico nei confronti delle molteplici istanze che la pratica matrimoniale sollevava a livello europeo? Le norme per contrarre un matrimonio valido e legittimo si fecero dalla seconda metà del Cinquecento più certe e precise; rimaneva comunque fondante per la validità del matrimonio il solo consenso degli sposi, eludendo, almeno formalmente, l'esigenza di controllo da parte dei genitori e dei lignaggi. Matrimonio clandestino e di coscienza vennero inoltre confermati nella loro validità: l'affermazione di diritto di tali istituti portò alla luce una prassi secolare consuetudinaria che aveva permesso ai lignaggi di gestire i matrimoni in maniera duttile e funzionale alle proprie strategie. Infatti, il matrimonio clandestino si presentava come uno strumento atto a creare un'alleanza fra la gerarchia dell'onore e quella del danaro, inaccettabile ufficialmente ma molto utile, spesso necessaria, all'atto pratico. Dal canto suo il matrimonio segreto era tale solo in apparenza: spesso godeva se non dell'assenso, almeno dell'appoggio e del controllo della famiglia, per poi diventare un duttile strumento se si rivelava necessario legittimare la prole in funzione della strategia patrimoniale della famiglia.

Specificamente inserito nel contesto veneziano di Antico Regime, il tema consente di analizzare alcuni casi di matrimoni clandestini e di coscienza, giunti attraverso cause successorie che essi avevano innescato. Al centro c'è sempre la donna: moglie, vedova, madre, figlia ed erede. La sua definizione giuridico-legislativa, ma anche socio-culturale, risente sempre della centralità di un'altra persona, l'uomo cui ella faceva riferimento. Il ruolo della donna era quindi spostato a favore dell'elemento maschile, eppure attraverso la donna ed il suo corpo passavano tutti gli interessi del lignaggio, incarnati nel significativo momento della cessione e nel matrimonio: il nome, il patrimonio, l'onore. Il controllo della devoluzione della proprietà era un processo fondamentale e complicato, in cui la legge, il diritto consuetudinario e i propositi individuali e familiari giocavano tutti un ruolo importante. Nelle questioni successorie, pertanto, il dato giuridico si costituisce come un terreno magmatico e in continua via di trasformazione. L'analisi di queste vicende non consente solo di capire l'incidenza e la capacità di applicazione della norma; anzi, il loro studio richiede uno sguardo doppio, proprio dell'antropologo giuridico, rivolto tanto alla forma della norma quanto alla sua sostanza.

I casi analizzati sono tratti dal sito www.websideofhistory.it che include, oltre ai documenti processuali, alcuni saggi. Si tratta di uno spazio di riflessione e discussione, di un sistema innovativo di interazione che costituisce contemporaneamente una bacheca da cui cogliere spunti ed informazioni, un forum con cui dialogare e uno spazio presente e continuo verso pratiche, rappresentazioni, discorsi e biografie del passato.

CAP. I. IL MATRIMONIO PRIMA DEL CONCILIO DI TRENTO

1. Il dibattito ecclesologico del XII secolo

A seguito della ripresa dell'Anno Mille, la società europea, cresciuta quantitativamente e qualitativamente, si era fatta più articolata, complessa e bisognosa di norme chiare che rispondessero a esigenze nuove: specificamente risultava sempre più necessario poter definire con chiarezza i termini della validità di un matrimonio e della legittimità della prole, elementi su cui si basavano tanto l'ordine sociale, quanto l'importante tema patrimoniale e successorio.

Dal XII secolo, inoltre, la Chiesa sempre più insistentemente tese ad entrare nella vita quotidiana dei laici: uno dei settori preferenziali fu proprio quello del matrimonio, che consentiva di controllare la famiglia e il trasferimento delle proprietà. Infatti, Jack Goody sottolinea¹ che questi interventi erano determinati dalla necessità della Chiesa di crescere e sopravvivere, necessariamente incrementando la proprietà e ostacolando la formazione di grandi lignaggi in grado di accumulare enormi patrimoni. Fu quindi necessario acquisire il controllo dei modi in cui le proprietà si trasmettevano da una generazione all'altra, assicurandosi la competenza giuridica sulla determinazione della validità del matrimonio e della legittimità dei figli. Pertanto, la Chiesa iniziò ad elaborare una teoria sul matrimonio, grazie anche alla riscoperta del diritto romano giustiniano. Fino ad allora, infatti, non era prevista una forma specifica di celebrazione: i rituali nuziali erano diversi a seconda delle consuetudini locali e del ceto sociale dei contraenti. Il matrimonio, inoltre, era dato dalla semplice consumazione dell'atto sessuale: era quindi difficile individuare due persone sposate e questo aumentava la confusione e l'incertezza.

Si affermarono due teorie, quella del giurista bolognese Graziano e quella del vescovo di Parigi Pietro Lombardo. Entrambe nascevano dalla consapevolezza che il matrimonio aveva anche delle implicazioni relative alla proprietà e alla collocazione sociale: era pertanto necessario poter distinguere chiaramente fra unioni legittime ed illegittime. Entrambe le teorie, inoltre, concordavano su un aspetto basilare: l'intenzionalità delle parti, il mutuo consenso degli sposi; ciò che contraddistingueva il matrimonio valido ed indissolubile non erano né la consumazione, né il consenso dei genitori, né la partecipazione del prete o dei testimoni, né il consenso esteriore, che poteva essere estorto con la minaccia o con l'inganno, bensì la disposizione interiore dei nubendi.

Ma cosa dicevano specificamente i due ecclesiastici?

Graziano, che attorno al 1140 redasse il *Decretum*, esprimeva il punto di vista dei canonisti: essi erano sostanzialmente dei giuristi rispettosi dell'ordine e collocavano il matrimonio nella categoria del diritto classico romano. Il matrimonio si divide in due fasi consequenziali: l'*initiatum* era una sorta di fidanzamento, antecedente e necessario, che palesava l'intenzionalità; il matrimonio inizia quindi col consenso delle parti (*desponsatio*). La seconda fase del matrimonio è il *ratum* cioè la consumazione dell'atto sessuale che, in linea con la tradizione, perfezionava il matrimonio e lo rendeva indissolubile poiché l'unione dei due corpi significava quella di Cristo e della Chiesa. Il consenso era la causa efficiente del matrimonio, pertanto la *desponsatio*, momento che massimamente esprimeva il consenso, era il cuore del matrimonio, prima dell'unione carnale: era il fidanzamento che rendeva gli sposi *coniuges* e non *sponsi*.

Pietro Lombardo definì la sua teoria, espressione della scuola teologica, nel *Liber sententiarum*, redatto a metà del XII secolo. Ribadì la natura sacramentale del matrimonio, caratteristica che lo rendeva indissolubile e ne determinava il monopolio da parte della Chiesa. Più che di due diversi momenti, Lombardo parlava di due diversi tipi di *sponsalia*.

¹JACK GOODY, *Famiglia e matrimonio in Europa. Origini e sviluppi dei modelli familiari dell'Occidente*, Milano 1984

Gli *sponsalia per verba de futuro* esprimono il reciproco consenso a un impegno vincolante al matrimonio espresso dai contraenti di età minima di sette anni, al tempo futuro: “Io prenderò te come marito/moglie”. I contraenti diventano così *sponsi* cioè fidanzati: sebbene l’impegno assunto per il futuro fosse vincolante e potesse essere ritirato solo in circostanze particolari, non di meno esso non escludeva un futuro matrimonio con una terza persona. In questo caso si sanzionava la rottura della promessa con una ammenda ed eventualmente si imponeva un indennizzo a favore della controparte abbandonata; non di meno, il nuovo matrimonio era valido a tutti gli effetti poiché il consenso presente contava più dell’impegno per il futuro.

Il fidanzamento, infatti, si rivelava un momento decisamente ambiguo e in questo senso uno strumento malleabile in mano ai lignaggi. La promessa di futuro matrimonio seguita dall’atto sessuale costituiva un matrimonio valido poiché la consumazione era ritenuta presunzione irrecusabile del consenso *de praesenti*. Erano però di solito le donne a portare questi casi di fronte al tribunale ecclesiastico per veder riconosciute l’esistenza dell’impegno e la presunta unione carnale: se era possibile sincerare l’esistenza di questo legame, la Chiesa imponeva la pubblicità di un’unione fino ad allora rimasta clandestina. Per rimediare a questa incertezza e al rischio di clandestinità, le istituzioni ecclesiastiche consigliavano di fidanzarsi in modo solenne, in chiesa, spesso sotto giuramento, con la benedizione del sacerdote e dal XIII secolo con lo scambio degli anelli: questa cerimonia infatti collocava i fidanzati sotto la protezione divina.

Gli *sponsalia per verba de praesenti* esprimevano il reciproco consenso attuale al matrimonio: “Io prendo te come marito/moglie”, da parte di due contraenti che, più che età, avessero sviluppo fisico idoneo alla procreazione; essi diventavano a questo punto *coniuges*. Il matrimonio effettivo, valido e vincolante, non avveniva più con la consumazione sessuale perché questa non era indicativa del consenso della coppia: il fondamento del legame coniugale è trasferito dall’unione dei corpi all’unione dei cuori, dalla copulazione al consenso dei coniugi.

La dottrina consensualista impone di fare del matrimonio un contratto, non un contratto scritto, ma un patto, un *foedus*: non era tanto la forma delle parole a contare, quanto il consenso che doveva essere attuale, presente (ciò lo differenziava dall’accordo di fidanzamento), reale (non simulato) e non viziato: queste erano le clausole dell’unico contratto umano irrevocabile. Il sacramento del matrimonio si perfezionava solo in virtù del libero scambio dei consensi degli sposi, anche se dato in privato: le formalità richieste dalla Chiesa, come la benedizione sacerdotale e la presenza dei testimoni, erano auspicate, ma non essenziali per la validità. Non di meno, c’erano delle procedure da rispettare se si voleva rendere un matrimonio valido pienamente legittimo: lo scambio del consenso doveva avvenire di fronte a testimoni, ma non era necessario che avvenisse in chiesa. Solo in Francia il matrimonio inizia ad essere celebrato di fronte alla chiesa, ma in Italia continua ad essere contratto di fronte al notaio, sebbene fosse previsto un eventuale completamento sulla porta della chiesa, con lo scambio degli anelli. Non si trattava, tuttavia, di elementi determinanti ai fini della validità e il matrimonio rimaneva una cerimonia anzitutto civile, in cui i giovani si scambiavano il consenso in presenza di un notaio per i ceti più agiati, oppure dei vicini, oppure ancora del prete, per conferire all’accordo un carattere pubblico.

James Casey ha posto² in rilievo come la teoria di Graziano esprimeva il mondo mediterraneo dei grandi lignaggi in cui la dote aveva grande importanza e il matrimonio era un mezzo per creare alleanze e pertanto riguardava molto più la famiglia che la Chiesa. Ecco allora che la promessa veniva fatta scambiare a bambini, anche di cinque anni, per accordi evidentemente presi fra i genitori: in quest’ottica contava

²JAMES CASEY, *La famiglia nella storia*, Roma-Bari 1991

maggiormente la dimensione pubblica della nuova famiglia, cioè che essa rappresentava all'interno del lignaggio, in un rapporto che l'antropologo Julian Pitt-Rivers ha definito nepotistico. Il sistema di Lombardo, invece, rappresentava la società francese e nordeuropea in cui andavano emergendo forze sociali nuove per cui la dote, il lignaggio e il complesso idioma dell'onore erano meno importanti rispetto al valore sociale del vincolo coniugale contratto dalla coppia.

La teoria di Lombardo prevalse su quella di Graziano con la decretale di papa Alessandro III, per essere modificata solo col concilio di Trento. Si trattava, tuttavia, di una dottrina che lasciava ampi spazi di incertezza, consapevolmente, a favore di una società composita e diversificata. Lungi dal porsi come vero e proprio sistema impositivo, la nuova dottrina preferiva lasciare al diritto canonico e ai tribunali ecclesiastici il compito di mediare fra la pluralità di istanze che il matrimonio recava. Infatti, altre forme di matrimonio potevano essere valide, ma non legittime: esse permettevano di intervenire con flessibilità fra le esigenze dei grandi lignaggi sud europei e quelle della nascente borghesia nordeuropea.

La teoria del puro consenso, infatti, si scontrava con l'esigenza di controllo dei lignaggi, che usavano il matrimonio dei loro membri in funzione delle strategie economiche, sociali e politiche del gruppo familiare. Alessandro III pertanto determinò la validità del matrimonio presunto: esso permise in parte di recuperare la dottrina di Graziano nella quale meglio si rispecchiavano i lignaggi sud europei.

Un altro tipo di matrimonio valido ma non legittimo era quello clandestino, cioè ogni scambio di consensi manifestato con parole *de praesenti* senza i testimoni. Il ricorso che i giovani vi facevano esprimeva l'insofferenza nei confronti delle prerogative del lignaggio, che richiedeva il sacrificio dei sentimenti a favore dell'utile della famiglia; essi pertanto si sposavano all'insaputa dei genitori o contro il loro volere. I danni che ne derivavano erano considerati relevantissimi: per la famiglia che vedeva sconvolti il proprio ordine e la propria disciplina; per la società, perché il matrimonio clandestino era facile causa di seduzioni, inganni, bigamie e di incertezze sulla prole che nasceva. D'altro canto la Chiesa accettava tali matrimoni senza indugi, non avendo mai fatto del consenso dei genitori un elemento determinante la validità del matrimonio e trovando un'effettiva difficoltà ad imporre il nuovo modello matrimoniale a una società che si mostrava tenace nel ritenere di poter regolare i propri matrimoni senza l'interferenza della Chiesa. Il potere temporale, dal canto suo, intervenne sul piano legislativo per limitare la diffusione dei matrimoni clandestini molto presto: il re di Sicilia Ruggero II nel XII secolo impose ai sudditi di celebrare il matrimonio pubblicamente in chiesa, alla presenza di un sacerdote che impartiva la benedizione nuziale; tra il XIII e il XV secolo anche gli statuti dei comuni dell'Italia centro-settentrionale prevedevano pene rigorose contro chi si sposava senza alcuna forma di pubblicità oppure senza il consenso dei genitori. Si trattava di disposizioni atte a supplire l'inefficacia delle misure ecclesiastiche che, d'altro canto, erano consapevolmente ambigue, facendo dell'ambiguità l'unico mezzo per intervenire con durezza e pragmatismo in una società che si stava sviluppando e stratificando dal punto di vista quantitativo e qualitativo e che non poteva essere espressa da una normativa rigida ed univoca.

2. Il quarto concilio Laterano

Nel 1215 il quarto concilio in Laterano indetto da Innocenzo III tornò a legiferare sul tema matrimoniale. Esso ribadì la concezione di Pietro Lombardo, ma determinando ufficialmente l'obbligo di osservare alcune formalità per la legittimità del matrimonio.

Prima della cerimonia dovevano essere pubblicati i bandi per far conoscere il proposito di matrimonio e rilevare gli eventuali impedimenti; la pubblicità era auspicata, ma non richiesta per la validità dell'unione che continua ad essere incentrata sul consenso degli sposi. Lo scambio dei consensi e il rito degli anelli

dovevano avvenire in presenza dei testimoni e del sacerdote: infatti il matrimonio legittimo esige un contratto pubblico con delle formule di rito pronunciate *in facie ecclesiae*. Tuttavia, la procedura, affatto impositiva, aveva un valore essenzialmente religioso e non forniva di per sé condizione di validità al legame.

Il concilio ribadiva inoltre che il matrimonio era un sacramento indissolubile: la separazione fisica dei coniugi poteva avvenire solo a seguito della sentenza del tribunale ecclesiastico, ma non comportava mai la chiusura del precedente legame, pertanto le due persone coinvolte non potevano contrarre un altro matrimonio; soltanto la morte poteva rescindere il contratto coniugale. C'era un'evidente sproporzione fra la facilità con cui era possibile contrarre il matrimonio e l'indissolubilità dello stesso. Come infatti John Bossy rileva³, la tendenza di lungo periodo verso la sacralità si scontrava con le dimensioni irriducibilmente profane della sessualità e della successione: la pratica matrimoniale del tardo Medioevo può quindi risultare confusa e incoerente, ma era in realtà capace di rispondere contemporaneamente all'idealismo clericale e alle necessità della società laica, complessa ed articolata, conciliando a un tempo le esigenze del sacro e del profano.

Il concilio tornava ad affermare una dottrina incline piuttosto alla concezione nordeuropea della coppia che a quella sud europea del matrimonio come alleanza fra lignaggi cui tali unioni apparivano gestite con inconcepibile leggerezza dalla Chiesa, favorendo l'anarchia e la seduzione ingannevole. Il puro consenso non permetteva il controllo della pratica matrimoniale da parte dei genitori degli sposi, anche se, in realtà, l'idea di matrimonio come alleanza era fortemente presente anche nel rito determinato dal concilio. In piedi sulla soglia della chiesa, il prete non celebrava il sacramento, ma verificava l'adeguato svolgimento di un'operazione sociale dotata di parecchi contenuti profani e contemporaneamente sacra in cui egli era sostanzialmente un intermediario, importante ma non necessario: la validità del matrimonio non era determinata dalla sua presenza, ed infatti, soprattutto in Italia, egli poteva ancora essere sostituito da un notaio in quanto pubblico testimone della corretta celebrazione del rito.

A favore dei lignaggi il concilio concesse la possibilità di contrarre matrimoni endogamici all'interno del proprio gruppo parentale con maggiore facilità, riducendo la proibizione dal settimo al quarto grado di parentela. Infatti, la precedente straordinaria estensione dei gradi proibiti, che si allungavano anche ad affini e alla parentela spirituale, ne impediva di fatto l'applicabilità: tanto fra la nobiltà, quanto fra la popolazione rurale che con fatica si spostava al di fuori del proprio villaggio, era difficile trovare un matrimonio la cui validità non corresse il rischio di essere messa in dubbio a causa della violazione del legame di consanguineità. Non di meno, confermando il divieto anche agli affini e alla parentela spirituale, escludendo pertanto dalla possibilità di matrimonio un ricco gruppo di persone vicine al soggetto, la Chiesa si poneva in conflitto con strategie matrimoniali secolari, atte a mantenere intatta il più possibile la proprietà. Quindi anche la nuova restrizione venne frequentemente messa in discussione dal mondo laico: era del resto abbastanza semplice ottenere una dispensa per un matrimonio al terzo grado di parentela. Quello della dispensa era un modo riconosciuto dalla Chiesa per aggirare le sue stesse proibizioni poiché essa così si assicurava un ulteriore potente strumento di controllo capace di influenzare la vita di una famiglia e soprattutto la gestione dei patrimoni.

L'unione clandestina continua ad essere considerata valida ma non legittima. Poteva essere contratta da una coppia di soggetti di età legale (12 anni per le femmine, 14 per i maschi), liberi da vincoli, che si scambiassero il consenso reciproco al tempo presente, di fronte a un prete o a un notaio, ma senza testimoni, unico elemento che sostanzialmente differenziava questa forma di matrimonio da quella

3JOHN BOSSY, *L'Occidente cristiano 1400-1700*, Torino 1990

pienamente legittima. La Chiesa considerava pienamente valide tali unioni, pur guardandole di mal occhio: come detto, il canone 51 si sforzava di limitarle, valorizzando soprattutto la pubblicità, ma senza specificare chiaramente che forme essa dovesse assumere e senza imporre sanzioni a chi non vi ricorresse. Le prescrizioni del concilio furono quindi poco rispettate: se la pubblicità non era imposta, i matrimoni clandestini restavano frequenti e ottenevano pubblicità solo laddove sottoposti al tribunale ecclesiastico. Ciò non accadeva raramente, pur tuttavia non necessariamente: era infatti generalmente la ragazza a presentare istanza di riconoscimento del matrimonio di fronte alla reticenza del compagno che riteneva di non essersi impegnato *de praesenti* in maniera così duratura e definitiva, approfittando del fatto che il consenso non richiedeva la presenza di testimoni. Una volta stabilita l'entità dell'impegno il tribunale obbligava la coppia a una cerimonia di fronte alla chiesa. È evidente che il matrimonio clandestino fosse avversato dalla società e soprattutto dai grandi lignaggi perché rischiava di diventare deflagrante dal punto di vista sociale, rendendo concreto il rischio di indesiderate *mésalliances*. Esso si prestava infatti a un uso strumentale da parte dei giovani, soprattutto dei maschi, anche se non era raro il caso in cui fosse una ragazza a "circuire" un giovane, per poi palesare l'unione al foro ecclesiastico, rivendicando il matrimonio, per sfuggire a un terzo legame che la famiglia aveva disposto per lei o viceversa per favorire un legame obbligato della propria con una più potente o ricca.

CAP. II. IL MATRIMONIO COL CONCILIO DI TRENTO

Il concilio di Trento fu indetto per contrastare l'incalzare delle confessioni protestanti e diede avvio al vasto programma della Controriforma. In generale, le disposizioni tridentine volevano trasportare la fede su un piano del tutto individuale ed intimo e non più collettivo, creando contemporaneamente un sistema

di conformità parrocchiale che portò all'emergere del parroco come esponente della gerarchia ecclesiastica locale.

Per il concilio legiferare sul matrimonio si rivelò urgente non appena i protestanti ne negarono la sacramentalità e la validità della forma clandestina. Essi smentivano il carattere sacramentale del matrimonio, a danno non solo del carattere sacro del legame, ma anche del monopolio che la Chiesa e i tribunali ecclesiastici avevano fatto della sua validità e di eventuali annullamenti e separazioni. Inoltre, le confessioni riformate, abbracciate per lo più dalla società nordeuropea, ritenevano necessario per la validità dell'unione l'ufficiale consenso dei genitori. Contemporaneamente anche alcuni Stati iniziavano a legiferare contro il matrimonio clandestino e chi lo contraeva, erodendo alla Chiesa il monopolio su questo importante argomento. In Spagna all'inizio del Cinquecento e in Francia alla metà del secolo fu riconosciuto ai padri il diritto di diseredare i figli minori, maschi e femmine, che si sposavano clandestinamente; negli Stati italiani, invece, la legislazione fu meno severa e si limitò a confermare quanto già determinato dagli antichi statuti. Per la Chiesa era inoltre necessario affrontare con decisione le notevoli trasformazioni avvenute nel Cinquecento in campo economico e sociale: in un periodo di crescita economica e demografica, si poneva l'accento sull'esigenza di difendere e rafforzare i nuovi patrimoni borghesi ma anche quelli dei lignaggi aristocratici e quindi sulla questione del consenso parentale.

Il concilio quindi interveniva sul tema matrimoniale a fronte delle minacce della nuova dottrina protestante, ma anche dell'insufficienza e dell'ambiguità della normativa canonica vigente: in effetti, questa prescriveva un sistema di formazione del matrimonio e allo stesso tempo consentiva di aggirare tutta la procedura. C'erano in particolare alcuni punti critici sottoposti all'esame del concilio.

Il puro consensualismo poneva delle incertezze sulla portata dell'impegno: esso era un atto di cui difficilmente si potevano offrire prove certe, fondato com'era sulla libertà di coscienza dei singoli contraenti. In assenza di testimoni e di qualsiasi forma esteriore di celebrazione che potesse costituire un elemento di prova, era difficile accertare la validità o la nullità del legame matrimoniale, oppure distinguere la promessa da un regolare contratto di matrimonio, dal momento che la distinzione si basava esclusivamente sull'uso dei verbi al presente o al futuro. Inoltre, se alla promessa seguiva il rapporto sessuale, essa veniva considerata un matrimonio presunto, dato che l'atto sessuale presumeva il consenso *de praesenti* delle parti. Le coppie pertanto consideravano la promessa come l'atto fondante il matrimonio e attribuivano scarso rilievo alla cerimonia nuziale. Ne derivavano casi di bigamia e più in generale un senso di disordine e di anarchia che tanto la Chiesa quanto la società laica non potevano tollerare.

Nodo centrale fu soprattutto il problema dei matrimoni clandestini che comportava anche la necessità di affrontare la richiesta della rilevanza giuridica del consenso dei genitori, poiché l'attuale disposizione del diritto canonico si scontrava con la prassi e le esigenze della società. Per la Chiesa si apriva un dilemma: come condannare i protestanti che imponevano il consenso dei genitori e contemporaneamente esaudire le richieste dei lignaggi cattolici che, entro certi rispetti, chiedevano altrettanto?

Il dibattito sul matrimonio e in particolare su quello clandestino era infatti emblematico delle tensioni esistenti in seno alla Chiesa stessa, fra i sostenitori delle vecchie disposizioni dottrinali ecclesiologiche e i fautori di un rinnovamento che tenesse conto delle esigenze politiche, sociali e religiose portate avanti soprattutto dalle grandi monarchie nazionali. Da un lato i prelati francesi e tedeschi volevano che fosse reso vincolante il consenso dei genitori, richiedendo inoltre una cerimonia pubblica in chiesa di fronte al sacerdote e a tre testimoni. Ma queste richieste erano piuttosto estranee alle usanze della zona mediterranea: i prelati italiani, provenienti da aree in cui era vivo e attivo il senso comunitario, ebbero infine la meglio. Si può meglio dire, in realtà, che le disposizioni tridentine sul matrimonio nacquero da una

forte polemica su cui prevalse la linea mediatrice del generale dei Gesuiti: la nuova normativa, infatti, non accontentava né i più tradizionalisti fra i cardinali italiani né i più innovatori fra i francesi.

Le misure sul matrimonio furono emanate attraverso 12 brevi canoni, raccolti nel decreto del 1563 *De reformatione matrimonii*, meglio noto come *Tametsi*. Esso ribadiva che il matrimonio era un sacramento incluso nello scambio dei consensi, monogamico e indissolubile su cui la Chiesa aveva competenza esclusiva; riaffermava inoltre il divieto di sposarsi entro il quarto grado di consanguineità e fra gli affini e la parentela spirituale entro il secondo grado.

Ma quali erano i nuovi requisiti che un matrimonio valido e legittimo doveva avere?

Il decreto *Tametsi* diceva: “*Ma il santo concilio [...], ordina quanto segue: in avvenire, prima che sia contratto un matrimonio, il curato delle parti contraenti annuncia tre volte pubblicamente nella chiesa, durante la messa solenne, per tre giorni di festa consecutivi, i nomi di coloro che devono contrarre matrimonio. Dopo le pubblicazioni così fatte, se non c’è opposizione legittima, si procederà alla celebrazione del matrimonio al cospetto della Chiesa. [...] Coloro che si accingessero a contrarre matrimonio non in presenza del curato o di altro prete autorizzato dal curato o dall’ordinario, di fronte a due o tre testimoni, costoro il santo concilio rende assolutamente inabili a contrarre matrimonio in tale forma e dichiara che simili contratti sono nulli e non validi, così con il presente decreto essa li rende nulli e senza valore*”⁴.

Innanzitutto, prima del matrimonio si richiedeva l’annuncio, fatto dal parroco degli sposi in tre giorni di festa successivi durante le messe solenni, ribadendo ufficialmente quanto in realtà già disposto dal concilio Laterano del 1215. Infatti, il miglior modo per evitare i matrimoni clandestini era esigere la pubblicità dell’impegno: il mancato rispetto di tale prassi non inficiava la validità del matrimonio, ma la sua legittimità.

Il matrimonio doveva inoltre essere celebrato *in facie ecclesiae*: il parroco degli sposi o un altro sacerdote da questi delegato doveva interrogare i nubendi sul loro impegno e consenso di fronte a due o tre testimoni e dichiararli poi congiunti nel sacramento del matrimonio con la formula “*Ego vos in matrimonium coniungo in nomine Patrii et Filii et Spiritus Sancti*”⁵.

Per assicurare la prova del matrimonio, il decreto *Tametsi* obbligava inoltre i parroci a tenere un libro in cui registrare i nomi degli sposi e dei testimoni e il giorno e il luogo del matrimonio, funzioni che fino ad allora negli Stati italiani, almeno nei ceti medio-alti, erano state adempiute dai padri e dai notai; il registro annotava anche i battesimi e le sepolture, ma non aveva alcun carattere di rigore e in alcune zone non fu mai tenuto. Tuttavia, “Il far della registrazione dei matrimoni in appositi registri parrocchiali un momento integrativo della loro celebrazione significava infatti un voler inserire la Chiesa, attraverso le sue strutture di base, in quell’opera di burocratizzazione che si stava compiendo negli stati, e insieme un voler tenere la materia matrimoniale, su cui si affermava l’esclusiva competenza in sede giurisdizionale, nelle proprie mani anche in quella amministrativa”⁶.

La solennità della cerimonia affermò infatti il rafforzamento del controllo ecclesiastico sull’istituto matrimoniale. John Bossy sottolinea che “[...] non è ben chiaro in quale misura il Concilio fosse consapevole di aver imposto alla cristianità una vera e propria rivoluzione. Cancellando la dottrina canonistica in base

⁴FRANÇOIS LEBRUN, *Il prete, il principe e la famiglia*, in *Storia universale della famiglia, II Età moderna e contemporanea*, Milano 1988, pp. 95-157, pp. 98-99

⁵GAETANO COZZI, *Il dibattito sui matrimoni clandestini. Vicende giuridiche, sociali, religiose dell’istituzione matrimoniale tra Medio Evo ed età Moderna*, Venezia 1986, p. 146

⁶Ibid., p. 154

alla quale il contratto di sponsali seguito dalla *copula carnis* costituiva matrimonio cristiano, spazzando via il corpus di riti e assetti consuetudinari in quanto privo di potenza sacramentale, si trasformava il matrimonio da processo sociale garantito dalla Chiesa a processo ecclesiastico dalla Chiesa amministrato”⁷. L’intento inoltre era di spostare l’attenzione dal campo delle relazioni sociali in funzione delle quali il matrimonio avveniva, a quelle dell’interiorità e dell’individualità degli sposi: esaltare il consenso dei coniugi significava favorire la coppia in luogo dei lignaggi che chiedevano il riconoscimento ufficiale del consenso dei genitori. Nel concilio, pressato da un lato dalle esigenze della società laica, dei lignaggi e degli stati nazionali, che volevano soluzioni innovative, e dall’altro dalla necessità di contrapporsi alle nuove disposizioni riformate, che avevano reso obbligatorio il consenso paterno nel caso di figli minorenni e la celebrazione alla presenza del pastore e dei testimoni, prevalse alla fine l’opinione di quei cardinali che volevano accentuare la rottura con le tesi luterane. Prevalse inoltre il bisogno di restare legati alla tradizione che fondava il matrimonio sulla libera volontà dei contraenti, a scapito delle idee innovatrici favorevoli all’introduzione di più efficaci forme di controllo da parte delle famiglie. James Casey infatti sottolinea che: “In un certo senso il Concilio di Trento rese le cose più difficili per l’aristocrazia. Specificando nettamente la distinzione tra fidanzamento (che non richiedeva la presenza di un prete) e matrimonio (che invece la richiedeva), esso rendeva impossibile la vecchia confusione tra i due momenti che aveva fatto comodo [...]. Nello stesso tempo, il padre veniva privato del controllo tanto sul fidanzamento quanto sul matrimonio”⁸. Non di meno, bisogna sottolineare anche che l’obbligo della pubblicità collocava significativamente le unioni matrimoniali nel loro contesto culturale e politico: ad attestarne la legittimità era in sostanza l’approvazione loro data dalla comunità e dalla parentela, spesso al di là del preciso rispetto della normativa tridentina.

1. I matrimoni clandestini e segreti nella dottrina tridentina

Le norme tridentine costrinsero fenomeni sociali e tradizioni ampiamente praticate ad emergere dal livello consuetudinario a quello scritto: matrimonio clandestino e matrimonio segreto, unitamente a quello presunto e al ratto per seduzione, erano stati fino ad allora pratiche sociali manipolate dai lignaggi per creare alleanze. Il concilio riconobbe la validità solo dei matrimoni clandestini e segreti che lasciavano privi di riconoscimento giuridico mogli e figli, affermando per il resto di voler evitare peccaminosi concubinaggi. Queste disposizioni servivano così all’istituzione ecclesiastica per porsi come mediatrice flessibile fra norme e pratiche sociali che evidentemente, dato il loro radicamento e diffusione, avrebbero faticato a essere integrate nella nuova normativa. Tali pratiche sociali, elevate ora a istituto valido, erano provviste di ambiguità e di implicazioni sociali non indifferenti: la Chiesa così si ergeva a snodo flessibile, potente e dirimente nei luoghi del conflitto fra individui e gruppi famigliari, tra giovani e anziani. Infatti, nei casi giunti ai tribunali ecclesiastici, si nota come i giudici tendessero a operare compromessi tra norma e prassi non per ratificare semplicemente la validità o la nullità di un legame, ma per favorire un accordo fra le parti.

Il matrimonio clandestino fu il nodo centrale della discussione in tema di matrimonio poiché offriva l’occasione ai giovani di eludere il controllo parentale che invece ne faceva uno strumento di alleanza o almeno un modo per evitare *mésalliances*. Quest’istituto inoltre mostrava il contrasto profondo esistente in seno alla Chiesa, fra i sostenitori della vecchia concezione matrimoniale e gli innovatori, i quali del resto rappresentavano un modo diverso di concepire la società ed il ruolo che in essa avevano la famiglia ed il rapporto fra genitori e figli. I prelati italiani votarono contro il nuovo modello di matrimonio clandestino, ma persero di fronte alla maggioranza dei prelati d’Oltralpe, spagnoli e francesi soprattutto. Questi

⁷BOSSY, *op. cit.*, p. 31

⁸CASEY, *op. cit.*, p. 119

rappresentavano, del resto, gli orientamenti dei Paesi i cui ordinamenti si aprivano al mondo moderno, direzione nella quale la Chiesa aveva capito di dover andare per non subire il potere di questi stati moderni e cercare di controllarli. “E il modo per conseguire tale intento era quello di conservare anche nella legislazione matrimoniale rinnovata qualche traccia della concezione antica, quella che le consentiva di contrapporsi agli stati, e alle società di cui erano espressione, assumendo la funzione protettrice di coloro che erano vittime dei principi economico-sociali su cui stati e società si reggevano – i tanti giovani che cercheranno salvezza nelle scappatoie offerte dalla nuova versione del matrimonio clandestino”⁹.

La soluzione fu un accordo sull’età al di sotto della quale non era possibile contrarre matrimonio senza consenso dei genitori: vent’anni per gli uomini, diciotto per le donne, anche se i prelati francesi avevano chiesto un’età superiore. Inoltre, il decreto *Tametsi* diceva: “*Quantunque non si debba dubitare che i matrimoni clandestini, contratti con il consenso libero e volontario delle parti, siano validi e autentici, finché la Chiesa non li avrà resi nulli, e sebbene di conseguenza si debba condannare, come il santo concilio condanna e colpisce d’anatema, coloro che negano che tali matrimoni siano autentici e validi e sostengono erroneamente che i matrimoni contratti dai figli di famiglia senza il consenso dei genitori sono nulli e che i genitori possono convalidarli o annullarli, nondimeno la santa Chiesa li ha sempre aborriti e proibiti per ragioni quanto mai fondate*”¹⁰.

Se prima di Trento il matrimonio clandestino avveniva semplicemente con lo scambio dei consensi *de praesenti* senza i testimoni, ora la procedura effettivamente si era fatta un po’ più difficoltosa. Ciò che lo differenziava da quello legittimo era essenzialmente l’assenza di pubblicità: in entrambi i casi, tuttavia, per la validità era necessariamente richiesto che il consenso venisse scambiato in presenza del parroco e di due o tre testimoni. Come mostra il famoso esempio di Renzo e Lucia, bastava che i fidanzati si presentassero con qualche testimone di fronte al parroco e scambiassero a voce alta le formule del consenso. Il concilio, infatti, fece del parroco un testimone solenne il cui consenso all’unione, però, non era affatto vincolante: pertanto un matrimonio siffatto per quanto illegittimo era pur sempre valido poiché il libero consenso degli sposi era la materia stessa del sacramento e quindi sufficiente alla sua validità. Tali disposizioni cambiarono in realtà la fisionomia del matrimonio clandestino: se prima di Trento esso incarnava la rottura di un patto sociale, ora poneva gli sposi in diverso rapporto nei confronti della società nel suo complesso e nei confronti della Chiesa stessa, verso la quale era trasferito il concetto di clandestinità.

Come James Casey sottolinea¹¹, le decisioni assunte sul matrimonio clandestino consentivano alla Chiesa di porsi con duttilità nei confronti delle esigenze dei lignaggi che sentivano necessario il riconoscimento ufficiale del consenso parentale. Pur non riconoscendo ai genitori il diritto di invalidare il matrimonio dei figli contratto senza la loro autorizzazione (poiché ciò avrebbe consentito ai grandi lignaggi di aumentare altresì il loro potere, condizionando le scelte matrimoniali e controllando così enormi patrimoni), non di meno il concilio lasciò aperta una porta all’uso strumentale da parte delle grandi famiglie non del loro assenso, ma del loro apparente silenzio di fronte alla volontà dei figli. Infatti, per l’onore del proprio *status*, i lignaggi non avrebbero mai acconsentito ufficialmente a *mésalliances*, invece utili, talvolta necessarie, dal punto di vista economico; l’istituto del matrimonio clandestino consentiva quindi il dialogo fra la gerarchia dell’onore e quella del danaro. Al consenso dei genitori, l’Europa del sud sostituì l’istituto del rapimento che di fatto lo manifestava; infatti il decreto conciliare stabilì che fosse interdetto il matrimonio fra rapitore

⁹COZZI, *Il dibattito...*, pp. 158-9

¹⁰LEBRUN, *op. cit.*, p. 98

¹¹CASEY, *op. cit.*

e rapita fintantoché questa rimanesse nello stato di costrizione fittizia: solo una volta che la ragazza fosse tornata alla casa paterna e avesse deciso liberamente, il matrimonio poteva avvenire. Fu infatti il concilio di Trento a portare alla luce una tradizione ampiamente praticata costringendola ad emergere dal livello consuetudinario a quello scritto: questo istituto permetteva di trovare un equilibrio fra i due sistemi di stratificazione sociale, quello basato sull'onore e quello sulla ricchezza, consentendo un matrimonio poco onorevole ma conveniente, cui apertamente i genitori non avrebbero mai dato il loro consenso. È evidente infatti che matrimoni clandestini e i rapimenti potevano godere di tolleranza solo in determinati tipi di società: laddove onore e ricchezza confliggevano, era infatti necessaria una normativa matrimoniale flessibile e dai contorni imprecisi che agevolasse alleanze non del tutto irreprensibili.

Gli sposi potevano evitare di rendere pubblico il loro matrimonio, contraendo un matrimonio segreto, ma non clandestino: si tratta di una nuova nozione indirettamente suscitata da quanto affermato dal decreto *Tametsi*. Gli sposi ottenevano dal vescovo, *ex gravissima et urgentissima causa*¹², una dispensa dai bandi di pubblicazione e dalla celebrazione nella propria parrocchia e il rispetto del segreto da parte del prete celebrante e dei due testimoni: infatti, il matrimonio rimaneva ignoto al pubblico a meno che gli sposi, in un secondo momento, non ne richiedessero la pubblicazione. Inoltre, a partire dal Settecento più costantemente, veniva registrato in un registro speciale tenuto dalla cancelleria episcopale. Il matrimonio così contratto non produceva effetti giuridici: i figli non avevano diritto né al nome né alla successione paterna; consentiva non di meno di regolarizzare di fronte alla propria coscienza un'unione considerata disdicevole per una differenza di età o di *status* notevole fra gli sposi e trasformare il concubinato, proibito dalla Chiesa, in matrimonio.

Il matrimonio segreto era l'istituto che esprimeva la forte resistenza di quelle forze sociali che individuavano il loro prestigio e la loro stessa ragion d'essere nella tradizione e nella continuità dei valori ideologici e patrimoniali. Nei lignaggi infatti esso trovava migliore accoglimento laddove si prestava con duttilità ed ambiguità alla difesa del patrimonio di famiglia, ergendosi, se necessario, a supporto della politica familiare. Non era infatti infrequente, e il caso del patriziato veneziano lo spiega chiaramente, che il lignaggio, trovatosi privo di eredi, pubblicizzasse il matrimonio segreto di un proprio membro che aveva dato figli maschi che diventavano così eredi legittimi.

Il matrimonio di coscienza fu quindi ostacolato dai poteri secolari che volevano estendere un forte controllo sulla società nella quale questo istituto creava confusione sociale ed eccessiva mobilità. Nel corso dell'età Moderna, infatti, la gerarchia dell'onore fu fortemente messa in discussione da trasformazioni economiche e sociali che sottolineavano il peso determinante della ricchezza: in questo nuovo contesto il matrimonio segreto si rivelò in maniera esplicita uno strumento duttile e funzionale a mantenere gli equilibri cetuali predominanti. Pertanto, nei Paesi in cui il potere centrale favorì l'emergere di nuovi ceti e nuove élites, tale istituto venne additato come pratica pericolosa per il mantenimento del corretto ordine sociale. Viceversa nella realtà italiana, il peso della tradizione e dei valori imperniati sull'onore si rivelò più forte: nel caso veneziano ad esempio, in cui il potere centrale era incarnato dal ceto aristocratico, il matrimonio segreto continuò ad essere uno strumento indispensabile per risolvere le contraddizioni interne al patriziato stesso.

Affermando la validità di questi istituti e contemporaneamente nuove regole, più certe e determinate, la Chiesa fece visibilmente emergere dal terreno in cui prosperavano da secoli, quello del pluralismo giuridico che esprimeva una società divisa in ceti e amalgamata dall'idioma dell'onore, istituti che nel nuovo contesto affiorarono sempre più come un potenziale problema politico e sociale, data la

¹²VOLKER HUNECKE, *Il patriziato veneziano alla fine della Repubblica. 1646-1797 Demografia, famiglia, ménage*, Roma 1997, p. 130

crescente esigenza di una maggiore certezza del diritto in settori decisivi come la trasmissione del patrimonio e la successione ereditaria.

2. Ambiguità e ricezione delle disposizioni tridentine

La redazione del decreto *Tametsi* testimonia l'imbarazzo del concilio e le vive opposizioni al proprio interno determinate dalla vastità di istanze che la complessa materia matrimoniale recava. Innanzitutto, la paura di essere d'accordo con "gli eretici", i riformati; quindi la consapevolezza che le monarchie assolute erano del tutto intenzionate a legiferare sul matrimonio; infine, la necessità di inserirsi in una prassi sociale vasta e varia, in cui i lignaggi, col loro sistema culturale dell'onore, avevano una parte preponderante nell'avanzare le loro richieste nei confronti della Chiesa, la quale, però, era intenzionata ad appoggiarli solo entro certi rispetti, per non venirne soverchiata. Infine, la normativa matrimoniale era dettata anche dalle esigenze di un nuovo contesto sociale ed economico.

Un problema che il concilio aveva lasciato irrisolto era quello del fidanzamento; se per la celebrazione del matrimonio erano state richieste specifiche formalità, per il fidanzamento non si era deliberato nulla, lasciandolo alla consuetudine locale. Non di meno questo rimaneva un impegno vincolante, scioglibile solo su consenso di entrambi i fidanzati o in determinate condizioni eccezionali. L'imposizione dei bandi obbligatori per la validità e legittimità del matrimonio sminuiva inevitabilmente il ruolo del fidanzamento: uno degli scopi di questo momento era stato dare al progetto un pubblicità che permettesse di far emergere qualsiasi impedimento. Rimaneva inoltre una contraddizione di fondo, determinata proprio dal consenso: il fidanzamento era un'obbligazione solenne, ma una persona in effetti non poteva essere costretta a concludere il fidanzamento col matrimonio, se ciò non rispecchiava più la sua volontà.

Il fatto che determinante la validità del matrimonio fosse il libero consenso degli sposi, fece sì che nel tempo perdurò la prassi sociale che rispecchiava la vecchia concezione per cui il matrimonio fosse perfetto tramite il solo scambio di consensi; continuava, quindi, l'abitudine di considerare la promessa l'atto fondante del legame e con essa continuavano ad arrivare cause in tribunale, intentate soprattutto da ragazze per rivendicare un matrimonio presunto. Non solo, ma se un giovane, legato da promessa di fidanzamento con una ragazza, chiedeva di contrarre matrimonio con un'altra, il permesso non gli veniva accordato perché non era possibile concedergli le fedi di libertà; se tuttavia, ricorreva a un matrimonio clandestino, questo risultava valido e sufficiente a cancellare il primo impegno di matrimonio. Si trattava di un'ambiguità stridente determinata dal fatto che le nuove regole matrimoniali avevano sancito la definitiva scissione tra contratto e sacramento, che invece nella comunità erano convissuti per secoli nell'ambito di una concezione religiosa della parentela e dell'amicizia. Le chiese locali pertanto dovettero continuare ad occuparsi delle questioni relative alla promessa, a disciplinare i comportamenti dei fedeli e a sottrarli alle antiche tradizioni che mal si accordavano con le nuove norme ecclesiastiche. Al parroco spettava il difficile compito di spiegare la differenza fra sponsali e matrimonio, insistendo soprattutto sul divieto di abitare insieme e di avere relazioni sessuali prima di aver ricevuto la benedizione nuziale in chiesa.

Una soluzione ambigua fu assunta, infine, per il tema del consenso dei genitori: è importante sottolineare, tuttavia, che l'ambiguità delle disposizioni rappresentava spesso una scelta consapevole, una ricerca di flessibilità, atta ad adattare la norma a una società composita come quella cattolica che stava inoltre conoscendo profonde trasformazioni sociali ed economiche. I lignaggi trovarono nel riconoscimento dell'istituto del rapimento uno strumento che di fatto ancora consentiva loro lo sviluppo di scelte matrimoniali strategiche; la società francese e nordeuropea, invece, rimase delusa. Per il concilio, infatti, il matrimonio continuava a basarsi essenzialmente sull'impegno di due volontà libere. Ci si limitava a dire che

i figli dovessero chiedere il consenso dei genitori per sposarsi, ma non potessero essere costretti a seguirlo; inoltre si dichiarava solennemente che il matrimonio contratto senza il consenso dei genitori era valido, pur detestato dalla Chiesa. D'altro canto se il consenso dei genitori e della parentela fosse diventato un requisito essenziale per la validità del matrimonio, sarebbe venuta meno quella zona grigia in cui di fatto potevano crearsi equilibri fra passione, interesse e onore, come mostrano alcuni dei casi più avanti analizzati.

Anche facendo del matrimonio un atto pubblico e solenne, il concilio rompeva con la secolare tradizione e con la prassi sociale che ne avevano fatto invece uno strumento in mano alla politica dei lignaggi: le nuove regole generarono tensioni che attraversavano tutta la società poiché impedivano agli individui e alle famiglie di agire nel modo che ritenevano migliore e più utile, sì che venivano interiorizzate come norme solo in misura molto limitata. Rimaneva, infatti, una profonda discrasia fra norma e prassi, determinata dalla riluttanza e difficoltà della popolazione ad accogliere regole precise e definite in luogo di secolari tendenze e consuetudini. Del resto se gli schemi ufficiali proibivano i matrimoni fra parenti stretti, non di meno essi continuavano ad avere luogo e analogamente altri matrimoni illegittimi potevano ottenere la dispensa ecclesiastica: non si trattava di episodi "devianti", ma di una alternativa alle regole ecclesiastiche accettata perché profondamente radicata. I genitori rimanevano senz'altro propensi e attivi nell'usare il matrimonio dei figli in maniera strumentale, non per avidità, ma per prassi e le fonti svelano una analoga attenzione da parte loro tanto verso la felicità futura dei figli che verso i vantaggi economici. Gli accordi familiari continuavano a portare a matrimoni in cui la giovane o giovanissima età dei contraenti escludeva la possibilità di ogni loro significativo consenso. Inoltre per i genitori non era comunque così difficile intervenire con delle pressioni sui figli, grazie alla loro autorità morale e al loro concreto potere economico, anche con minacce di esclusione: all'atto pratico, i giovani erano in grado di far valere la loro volontà solo quando potevano contare sull'appoggio almeno di una parte della famiglia. D'altro canto non bisogna vedere nel libero consenso degli sposi esclusivamente un sistema di opposizione alla politica economica o sociale dei genitori: spesso l'accordo c'era ed era mutuo, spesso addirittura ricercato dai nubendi.

Il momento di transizione impose alla Chiesa una consapevole duttilità rispetto a forme matrimoniali "alla vecchia maniera": i tribunali ecclesiastici mediavano fra la nuova dottrina e la sua applicazione in modo fluido, e il diritto canonico, per sua natura molto pratico, aveva un forte impatto sulla società di cui doveva cogliere i cambiamenti. Pertanto, sebbene il concilio avesse disposto l'applicazione delle disposizioni in maniera capillare, cioè parrocchia per parrocchia, il risultato fu lungi dall'essere uniforme, nel tempo e nei diversi Paesi. Tanto in generale, quanto specificamente per le disposizioni sul matrimonio, il grande ostacolo all'uniformità tridentina furono le articolazioni interne di una società nella quale la parentela era il vincolo sociale più importante. La nuova disciplina non fu recepita ovunque con la stessa rapidità, a causa delle reticenze delle famiglie e dello stato, ma soprattutto delle vischiose consuetudini comunitarie, che continuarono a preferire e praticare matrimoni "privi di forma" conclusi *per verba de praesenti*, la cui sacralità era insita nelle relazioni interpersonali e parentali in cui l'unione veniva sancita, piuttosto che nel coinvolgimento del parroco e della Chiesa. Non mancarono esempi di matrimoni decisamente singolari agli occhi delle nuove disposizioni, come quello contratto da Francesco Brigo¹³ e Barbara Malacarne alla fine del Seicento, officiante il fabbro del paese, che esprimeva la sopravvivenza di riti consuetudinari che trovavano significato in una sorta di legge di comunità: quanti altri matrimoni erano stati celebrati in questo modo, senza che qualcuno nella comunità avesse avuto motivo di portarli al foro ecclesiastico, rendendoli noti quindi fino a noi? Per più di due secoli, le autorità ecclesiastiche continuarono a lamentare una penetrazione insufficiente delle prescrizioni conciliari, soprattutto ma non solo, fra i ceti

13CLAUDIO POVOLO, *In margine ad alcuni consulti in materia matrimoniale*, in www.websideofhistory.it

popolari. Il difficile compito di mediare fra lignaggi, genitori e figli fu attribuito localmente al parroco: lo scopo era di evitare il conflitto aperto, intervenendo caso per caso. Pertanto, ostacolato con ogni mezzo dai governi secolari, soprattutto in Inghilterra e Francia, ma anche in Spagna, dai giuristi civili e dalla fedeltà alle liturgie e alle consuetudini locali, il nuovo regime non poté dirsi davvero assorbito su scala generale prima della fine del Seicento e l'inizio del secolo successivo.

3. Un caso controverso: il matrimonio di Polissena Scroffa

A questo punto è interessante analizzare la difficile questione del matrimonio di Polissena Scroffa¹⁴: la vicenda si svolge nella Venezia sarpiana dell'Interdetto e mostra come, anche dopo le determinazioni del concilio di Trento, il tema matrimoniale si prestasse profondamente ad un uso strumentale da parte della politica dei lignaggi che poco aveva a che fare con la libera volontà dei contraenti. Il caso di Polissena è emblematico perché incarna in sé pienamente, anche nel chiacchiericcio che suscitò, il difficile incontro fra la normativa matrimoniale tridentina e le forze sociali che invece innervavano l'effettiva possibilità di concludere un matrimonio.

Vincenzo Scroffa, detentore di un enorme patrimonio, redasse il proprio testamento nel 1612, accompagnandolo da due cedole segrete; l'anno successivo fu ucciso da due sicari del conte Giovanni Martinengo, che mirava a sposare l'unica erede, la nipote Polissena.

La seconda cedola segreta fu aperta, come disposto, nel gennaio del 1619, quando cioè Polissena aveva ormai quindici anni ed era quindi in età da marito. Il disegno del nonno era allo stesso tempo complicato e chiaro, in quanto disposto capillarmente: la ragazzina avrebbe dovuto scegliere il marito fra due pretendenti designati dal nonno, Antonio o Ottavio Scroffa, appartenenti a due rami collaterali della sua famiglia. In questo caso, la ragazza avrebbe goduto dell'intero patrimonio del nonno, da tramandare in fedecommesso perpetuo al primogenito dei suoi nascituri. Viceversa, se qualche accidente impedisse di fatto a Polissena di scegliere fra i due ragazzi, ella avrebbe dovuto scegliere il marito fra i più altolocati pretendenti vicentini proposti dai commissari testatori del nonno. Infine ancora, se la ragazza non avesse voluto rispettare le disposizioni del nonno, avrebbe sì potuto sposare chi voleva, purché assolutamente nessuno della famiglia Da Porto, ottenendo solo la legittima: si trattava comunque di un patrimonio ingente. Per meglio sincerarsi del rispetto delle sue volontà e della sicurezza della nipote, soggetta a rapimenti interessati che obbligassero al matrimonio, Vincenzo Scroffa affidò le sue volontà e la nipote alla cura del Consiglio X, massimo organo della Repubblica.

La ragazza, chiusa in convento per sua tutela, si mostrò immediatamente sicura del fatto proprio e palesemente veicolata, molto probabilmente dalla famiglia Martinengo che mirava, tramite il matrimonio, al patrimonio degli Scroffa, o almeno a parte di esso. Poco dopo l'apertura della cedola, la ragazza dichiarò di volere sposare Antonio. Immediatamente iniziarono i problemi, anche se, di fatto e di diritto, le clausole del nonno erano state rispettate. Antonio, infatti, nel 1619 aveva ancora dodici anni, non aveva cioè l'età canonica per sposarsi, che per un maschio era fissata a quattordici anni; era però in grado di contrarre una promessa di matrimonio futuro con Polissena. Questa, evidentemente, era stata abilmente consigliata nello scegliere il più giovane fra i pretendenti, potendo così differire il matrimonio, che il nonno invece aveva disposto avvenisse quell'anno stesso, forse tralasciando il fatto che Antonio nel 1619 non sarebbe stato ancora maggiorenne.

¹⁴Polissena Scroffa: *dimensione politica di una causa successoria*, in webside...

Il consultore Paolo Sarpi, infatti, sottolineò nel primo consulto che la Chiesa poteva occasionalmente fornire la dispensa per concedere a un minore di sposarsi, ma ciò avrebbe messo il caso in mano a un foro ecclesiastico correndo il rischio che questo poco a poco avocasse a sé la competenza su qualsiasi questione civile che dal matrimonio derivasse, come quella dotale, patrimoniale ed ereditaria. Lucidamente il consultore analizza ogni possibilità con grande consapevolezza giurisdizionalista: in questo caso non era messa in discussione solo la competenza dell'autorità secolare a contro di quella ecclesiastica sul tema matrimoniale, che Sarpi riteneva *mixti fori*, ma anche la credibilità del più importante organo della Repubblica, il Consiglio X, eletto da Vincenzo Scroffa a migliore tutore delle sue ultime volontà. Secondo Sarpi, i due giovani potevano intanto siglare la promessa di un futuro matrimonio, da contrarre il prima possibile, cioè non appena Antonio fosse diventato maggiorenne. Anche questa soluzione però non era priva di pericoli che erodessero la volontà di Vincenzo Scroffa perché anche le cause di sponsali erano di competenza ecclesiastica.

La situazione andò complicandosi poiché Polissena iniziò a ritrattare la sua scelta, dichiarando che non avrebbe mai sposato uno dei pretendenti. Il brillante intervento del consultore delinea chiaramente l'ambiguità insita nella promessa di matrimonio e l'uso strumentale che soprattutto i lignaggi ne potevano fare, tanto più che il concilio di Trento non aveva determinato nulla di nuovo a riguardo. Infatti, anche se Polissena si impegnava a un futuro matrimonio con Antonio, in un secondo momento, *de facto* ma non *de iure*, poteva contrarre matrimonio *de praesenti* valido con un'altra persona, e il fidanzamento doveva essere considerato nullo. Se a questo punto si impugnava il matrimonio, anche in questo caso la causa sarebbe finita in un tribunale ecclesiastico, autorizzandolo così ad ingerirsi nella vicenda e ledendo l'autorità del Consiglio X. La questione era complicata dal fatto che il foro ecclesiastico poteva mettere in discussione la validità delle disposizioni testamentarie di Vincenzo Scroffa poiché non tenevano affatto conto del consenso degli sposi ritenuto, invece, necessario e sufficiente alla validità del matrimonio. Paolo Sarpi, autore di una sua storia del concilio tridentino, era ben consapevole che Vincenzo Scroffa non poteva imporre queste clausole prevaricatrici della libera volontà dei giovani, poiché il consenso dei genitori o di chi ne faceva le veci, per quanto auspicato, non era considerato vincolante per la validità del matrimonio.

Per aggirare l'ostacolo, Sarpi propose una soluzione innovativa che può essere considerata il primo caso di matrimonio civile, e cioè che i due giovani, in separata sede, promettessero di sposarsi di fronte al Consiglio X: una promessa di matrimonio era tanto più valida se rivolta alla suprema magistratura della Repubblica. Si trattava, in effetti, di un espediente per uscire da una situazione ingarbugliata, evitando che qualsiasi causa potesse essere portata al foro ecclesiastico e contemporaneamente sottolineando la sacralità insita nel potere politico, che avrebbe dovuto imporsi a quella più ambigua e strumentale del potere ecclesiastico. Polissena fu costretta ad acconsentire suo malgrado all'innovativo fidanzamento civile che permetteva, almeno, di sviare l'ingerenza ecclesiastica, ma non assicurava il futuro matrimonio: ella comunque in futuro avrebbe potuto contrarre matrimonio presente con un'altra persona, rinunciando alla totalità del patrimonio.

Il caso però era ormai sulla bocca di tutti: a seguito del costante rifiuto di Polissena di sposare Antonio, il Consiglio X vide minata la sua autorità e la sua credibilità di fronte al chiacchiericcio delle persone. Paolo Sarpi sottolineò che la ragazza poteva a questo punto sposare chi voleva, accontentandosi della legittima e rispettando, anche in questo senso, le volontà del nonno, suggerendo inoltre al Consiglio X di essere indulgente di fronte all'irriverenza di una ragazza che per età e sesso non poteva essere sempre del tutto assennata, ipotizzando al più una pena per il mancato rispetto della promessa fatta di fronte al Consiglio stesso. Questo invece ne fece ostinatamente una questione di principio e d'onore e volle veder rispettata la prima e più piena volontà di Vincenzo Scroffa, pungolando la ragazza finché non capitò e si

risolse a sposare Antonio. Vincenzo Scroffa, affidando le sue ultime volontà al più potente organo della Repubblica, aveva messo in atto un meccanismo politico istituzionale che garantì il più pieno successo delle sue volontà.

La distinzione fra *sponsalia per verba de futuro* e *de praesenti* che per secoli aveva caratterizzato l'ambiguità del sacramento matrimoniale, dopo Trento poteva riaffiorare ed essere utilizzata soprattutto da chi aveva potere e ricchezza. Il concilio di Trento aveva fissato una nuova e chiara normativa su come dovesse avvenire il matrimonio, ma aveva trascurato di legiferare sul fidanzamento che rimaneva un momento piuttosto ambiguo, come mostra questo caso. In realtà tutta la materia matrimoniale rimaneva notevolmente complessa e ambigua: l'interpretazione delle norme giuridiche che la regolamentavano era fortemente condizionata dalle pressioni delle forze in gioco. I lignaggi continuavano ad usare il matrimonio come un istituto molto duttile a favore delle proprie strategie familiari; ciò avveniva, ancora una volta, non per insipienza o irriverenza nei confronti delle disposizioni canoniche, ma per un uso secolare, tanto pratico quanto culturale, cui la normativa pretridentina si era sempre prestata. Ancora una volta, però, era la dimensione politica, sociale ed economica delle forze in gioco a determinare il maggiore o minore uso strumentale degli istituti stessi. In questo caso, da un lato Vincenzo Scroffa, detentore di un patrimonio straordinario e rappresentante di una profonda ideologia lignatica, che dispone il matrimonio della nipote nella volontà di veder continuato in perpetuo il proprio nome e quello della propria Casa; dall'altro lato la sua intelligenza e profonda conoscenza della realtà politica che lo spinsero ad affidare le sue volontà al massimo organo della Dominante. Questi furono gli elementi che consentirono il realizzarsi di un matrimonio che nulla aveva a che vedere con le disposizioni canoniche tridentine.

CAP. III. IL MATRIMONIO NELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

Nell'età Moderna, gli Stati nazionali iniziarono a ritenere il matrimonio dottrina di loro competenza per gli interessi sociali ed economici che esso recava: legiferavano, lo giudicavano ed elaborarono una disciplina secolare talvolta parallela, talvolta differente da quella della Chiesa, alla quale comunque continuavano a riconoscere qualsiasi prerogativa nell'ambito sacramentale. Col concilio di Trento, poi, emerse una nuova urgenza, determinata dalle contraddizioni e dalle ambiguità delle norme tridentine, che

spinse i poteri secolari nel XVII e XVIII secolo a ingerirsi sempre più marcatamente in una materia che per secoli era stata esclusivo appannaggio della Chiesa.

Gli interventi statuali, pur nella loro eterogeneità, presentavano il costante tentativo di combattere i matrimoni clandestini: vi riuscirono con maggiore o minore efficacia a seconda della forza con cui i ceti sociali che da essi si ritenevano più lesi (nobiltà e forse ancora di più borghesia) riuscirono ad imporre allo stato l'esercizio di un'autorità rigorosa; e a seconda di quanto lo stato stesso fu risoluto nell'affermare la propria competenza sul matrimonio e la propria generale autorità rispetto alla Chiesa.

Il giurisdizionalismo del Sei e Settecento, in virtù della distinzione fra sacramento e contratto, attribuiva al potere civile l'autorità di legiferare sul contratto matrimoniale e di stabilire impedimenti, rendendo nulli alcuni tipi di matrimoni. Le disposizioni statuali del Settecento illuminato erano tuttavia più restrittive di quelle tridentine, poiché ostative del matrimonio clandestino e delle *mésalliances*: esse vanno poste infatti in relazione al programma di irrigidimento delle strutture di classe sociale e di difesa dell'autorità del gruppo familiare sui suoi membri. Ancora alla fine del Settecento il diritto di famiglia (eredità, matrimoni, doti) è caratterizzato da una plurisecolare stratificazione di norme scritte e consuetudinarie su cui le disposizioni secolari generali incidono in misura molto modesta: la secolarizzazione del controllo del matrimonio deve intendersi non come esito di una lotta per il monopolio del settore, ma come parte dello sviluppo burocratico portato dalla formazione dello stato moderno. Nel XVIII secolo un po' ovunque la contrapposizione fra Stato e Chiesa sul controllo matrimoniale si aggravava e culminava con l'introduzione del matrimonio civile: ciò avveniva per la prima volta in Italia con l'estensione alla Lombardia di una parte austriaca, nel 1784. Avocando ai tribunali statali la competenza matrimoniale, lo stato riaffermava la natura civile del contratto; restava però affidato al parroco il compito di celebrare le nozze e di registrarle nei libri parrocchiali.

Nella Repubblica di Venezia, per contrarre un matrimonio legalmente valido bisognava rispettare non solo le regole ecclesiastiche, ma anche quelle dello Stato rispetto alla specifica classe sociale. Per i patrizi, un matrimonio valido dal punto di vista del diritto canonico doveva essere notificato all'Avogaria di Comun e fatto registrare nel Libro d'Oro dei Matrimoni, compilato dagli Avogadori dal 1526: infatti, il decreto del Consiglio X del 26 aprile determinò che ogni patrizio avesse il dovere di notificare le proprie nozze all'Avogaria entro un mese e alla presenza di quattro testimoni. Inoltre, dagli anni Sessanta del Cinquecento, i patrizi dovevano depositare all'Avogaria anche una copia del loro contratto di nozze e dal 1663 anche la loro fede di matrimonio da cui risultava l'avvenuta celebrazione del rito religioso. Pertanto i figli nati da un matrimonio non registrato in Avogaria non erano riconosciuti patrizi né membri del Maggior Consiglio. Lo scopo era evitare *mésalliances* e confusioni, fra nati da matrimoni legittimi e nati da matrimoni irregolari ed assicurare chiarezza e linearità nella classe politica e in quella burocratica che fu chiamata a fare altrettanto: la Repubblica riteneva che questo controllo fosse sufficiente poiché rivolto sostanzialmente ai soli matrimoni che contavano, quelli dei patrizi e dei cittadini originari. Inoltre, la società veneta dalla seconda metà del Cinquecento sviluppò un forte autocontrollo sulla materia, specialmente all'interno del ceto patrizio, siglando alleanze matrimoniali concertate a tavolino con lo scopo di non frazionare il patrimonio e di non gravarlo eccessivamente dall'onere delle doti.

Escluso l'episodio dell'Interdetto, fra Sei e Settecento Venezia, pur nella difesa delle proprie prerogative sovrane nei confronti della Curia romana, sviluppò un profondo legame con la propria Chiesa, ergendosi a patrona del culto e facendo degli organi ecclesiastici, quali le diocesi e le parrocchie, degli strumenti della sua azione di governo. Specificamente durante il concilio di Trento, la Repubblica si astenne dallo schierarsi chiaramente: lasciò che sulla questione del matrimonio i prelati veneziani votassero secondo la loro

inclinazione; anche se il patriarca di Venezia e qualche altro prelado patrizio avevano dichiarato la validità dei matrimoni clandestini, la grande maggioranza aveva votato per la loro irritabilità. Anche nell'accettazione delle disposizioni tridentine sul matrimonio, la Repubblica espresse la sua tradizionale ambiguità: esse entrarono in vigore più o meno rapidamente a seconda della solerzia dei prelati e alla riluttanza della società e dei patrizi in particolare ad accettare una prassi normativa tanto diversa da quella antica.

La tendenza dello Stato fu legiferare il meno possibile: il 27 agosto 1577 il Consiglio X emanò una legge contro i matrimoni *de praesenti* che consentivano di sedurre ragazze con la falsa promessa di un matrimonio e tornò sul tema solo nel maggio del 1629 invitando gli Esecutori contro la bestemmia a perseguire chi commetteva tale reato. Solo dall'inizio della seconda metà del Seicento una legge intervenne contro la violazione delle norme matrimoniali sancite a Trento, a seguito delle lamentele del patriarca di Venezia Gianfrancesco Morosini. Pertanto, nel febbraio del 1663 il Senato emanò la legge che prescriveva che gli Avogadori di comun non trascrivessero nei registri del patriziato "*alcun sponsalizio [...], se prima non saran loro presentate fedi autentiche di chi spetta che tutto sia seguito con le facultà necessarie; e per le persone di condizione inferiore [...] siano parimenti sotto lo stesso debito di sacramento incaricati gli Esecutori contro la Biastema ad invigilare [...] acciò tutti li matrimonii siano celebrati con l'intiere solennità comandate*"¹⁵. La Repubblica sembrava non voler affrontare la materia matrimoniale con la stessa consapevolezza politica della Francia e sembrava altresì riluttante nel parlare specificamente di matrimoni clandestini e segreti. D'altro canto essa era in difficoltà nel contrastare la politica di potere che la Chiesa della Controriforma stava conducendo, ampliando la propria sfera di azione e rafforzando i propri ordinamenti anche attraverso la materia matrimoniale che era uno degli strumenti di potere più efficaci.

La tendenza della Chiesa veneziana, infatti, fu convalidare il prima possibile tutti i matrimoni: il fatto stesso che spettasse al patriarca determinare la validità o meno del sacramento di ogni matrimonio significava che la Chiesa poneva maggiore rilievo sugli aspetti religiosi del matrimonio piuttosto che su quelli politico-sociali del reato perseguito dagli Esecutori contro la bestemmia. "[...] Stato e Chiesa, lungi dall'operare in accordo e in una sorta di divisione delle competenze, dovettero dunque soggiacere ad una sostanziale pressione (e selezione) degli inputs rivolti dalle forze sociali alle istituzioni giudiziarie [...]"¹⁶. Nella prima metà del Settecento a Venezia si nota, infatti, un'impennata dei matrimoni clandestini, specie fra i patrizi: il Consiglio X negli anni Trenta decise di intervenire per le pesanti implicazioni politiche, sociali e religiose che il fenomeno recava. La conseguenza più grave era però che i giovani patrizi, sposandosi clandestinamente, sceglievano di rompere con la propria famiglia e con l'autorità della Repubblica, rinunciando alle prospettive per i loro figli di entrare nella classe politica veneziana: essi dichiaravano così che al potere politico e allo *status* preferivano i sentimenti coniugali. Nel dicembre del 1739 il Consiglio X determinò che gli Esecutori contro la bestemmia riferissero i matrimoni clandestini contratti dai patrizi e si arrogò il compito di controllare che i matrimoni della classe dirigente avvenissero secondo le norme tridentine. Queste disposizioni, tuttavia, non sembravano voler contrastare il matrimonio clandestino in quanto tale, quanto le profonde lesioni che esso recava al patriziato e quindi a tutta la classe politica veneziana; infatti, per il resto della popolazione esso restò un reato punito solo sulla carta, oppure molto blandamente. Per quanto riguarda il matrimonio di coscienza, vista la diffusione e il ruolo dell'istituto, segnatamente all'interno del patriziato, la Repubblica aveva preferito non prendere posizione sulla questione per non

15COZZI, *Padri, figli e matrimoni clandestini (metà sec. XVI – metà sec. XVIII)*, in *La cultura*, XIV, Firenze 1976, pp. 169-213, p. 187

16POVOLO, *In margine...*

sbilanciare il delicato equilibrio economico, sociale e del sistema dell'onore che i lignaggi basavano su di esso.

Tuttavia, già lungo il corso del Seicento ed ancor più nel secolo successivo, lo Stato richiese frequenti pareri ai *consultori in iure* sulla materia matrimoniale, data l'ambiguità insita nella normativa tridentina, che portava frequentemente a controversie *mixti fori*, e data la volontà dello Stato di ingerirsi sempre più profondamente in una materia, quella matrimoniale, fondamentale per il controllo sociale, parentale e patrimoniale.

Volker Hunecke ha analizzato¹⁷ le strategie matrimoniali dei patrizi veneziani fra la metà del XVII secolo e la fine della Repubblica, nel loro rapporto con la crisi demografica del ceto politico che portò all'estinzione di intere Case. Nel periodo analizzato, si estinsero infatti più dei due terzi delle Case patrizie, nell'illusoria speranza che bastassero uno o al massimo due matrimoni per generazione a perpetuare la stirpe; i matrimoni validi e legittimi si ridussero notevolmente: se nel 1586 furono 6.439, divennero 3.400 negli ultimi decenni della Repubblica¹⁸. L'estinzione delle Case dipese da molteplici fattori: l'alto tasso di mortalità delle madri e soprattutto dei figli ad esempio contribuì significativamente. C'era inoltre una generale tendenza europea, culturale ed ideologica, forte ed evidente soprattutto nel periodo 1680-1715, che segnò il passo dal periodo dei doveri a quello dei diritti. Questa irrequietezza contribuì alla crisi dell'istituto familiare che a Venezia si notava non solo nel patriziato, ma anche nella borghesia; sono infatti sempre più frequenti i matrimoni segreti e le pratiche di annullamento e di separazione per richieste inoltrate soprattutto da donne. L'alto numero delle richieste di divorzio, a Venezia come negli altri Paesi, traduceva una profonda crisi dell'istituto familiare e del matrimonio contratto per interessi economici secondo la volontà dei genitori.

Tuttavia, uno degli elementi determinanti la crisi demografica del patriziato fu la precisa strategia matrimoniale applicata fin dalla metà del Cinquecento che consisteva nel far sposare un solo maschio per famiglia, scegliendo l'unione economicamente, socialmente e politicamente più utile possibile. Anche a Venezia, infatti, il matrimonio era un elemento cardine di una più ampia strategia atta a rafforzare e conservare il patrimonio comune; questo serviva a sostenere i maschi della famiglia nelle carriere più costose ed onorevoli e consentiva a tutto il gruppo di condurre uno stile di vita consono al proprio *status*. L'estinzione delle famiglie fu altresì favorita dal sistema patrilineare in base al quale una famiglia sopravviveva esclusivamente in linea maschile: una numerosissima discendenza diretta in linea femminile non bastava a compensare l'assenza di un unico erede maschio e la famiglia veniva considerata estinta. Solo nel caso in cui il matrimonio di un solo figlio non si fosse rivelato sufficiente a tale scopo, si ricorreva al matrimonio di un altro membro. I patrizi pertanto non applicavano una strategia preventiva che avrebbe comportato il rischio di una discendenza troppo numerosa ed indesiderata, ma ricorrevano al numero di matrimoni necessario e sufficiente a mantenere in vita la Casa ed indiviso il patrimonio; solo se questo si rivelava fallimentare si tentava di riparare a posteriori ai danni che si erano già verificati, procedendo ad un secondo matrimonio quando l'insuccesso del primo era già palese.

Il concilio di Trento aveva determinato che il matrimonio avvenisse col manifesto libero consenso della coppia: la prassi veneziana di fatto eludeva questa libertà a favore delle strategie famigliari che mettevano al primo posto il patrimonio, l'ingresso degli eredi in Maggior Consiglio e l'onore della Casa, per cui si prediligevano nettamente matrimoni endogamici. C'era quindi una discrasia fra la libertà offerta dal

¹⁷HUNECKE, *op. cit.*

¹⁸COZZI, *Padri, figli...*, p. 204

concilio ai sentimenti delle persone e la costrizione data dallo *status* e dal patrimonio. Per i patrizi il matrimonio era ancora il principale modo per scambiare le donne e creare alleanze politiche anche con clan potenzialmente rivali: in una repubblica aristocratica in cui tutti i membri del Maggior Consiglio condividevano la sovranità, il maggior vantaggio che una famiglia poteva trarre dal matrimonio di uno dei suoi membri era entrare in relazione di stretta parentela con un'altra famiglia partecipe del potere politico, in modo da aumentare la propria influenza e il proprio prestigio. Sposarsi significava adempiere ad un compito e non erano infrequenti nei testamenti clausole che ingiungevano ai figli, ma anche ai nipoti e ai pronipoti *in perpetuum*, di sposare, pena l'essere diseredati, solo una donna in grado di mettere al mondo figli abili al Maggior Consiglio.

Almeno ufficialmente e pubblicamente, i patrizi si rivelavano disposti a sottomettere i loro interessi personali e le loro aspirazioni a quelli della Casa. Ciò non significa, tuttavia, che gli altri maschi della famiglia non si sposassero affatto: c'era, infatti, una forte discrasia fra i matrimoni ufficiali fatti registrare nel Libro d'Oro e i matrimoni effettivamente contratti. I patrizi esclusi dalla successione contraevano matrimoni clandestini o segreti e, per non mettere in pericolo l'unità del patrimonio e della Casa, facevano ricorso ripetutamente alla possibilità di non far registrare nel Libro d'Oro un matrimonio valido, sì che molti di loro risultavano celibi e senza prole, mentre invece erano sposati e avevano figli che avrebbero potuto continuare la Casa ed entrare in Maggior Consiglio. Venivano, infatti, registrati ufficialmente presso gli Avogadori solo i matrimoni che risultavano necessari e sufficienti alla continuità della Casa e non uno di più: gli altri, non registrati e quindi non validi civilmente, erano tutti egualmente ritenuti dalla strategia familiare matrimoni superflui e allo stesso modo era superflua la progenie da essi nata.

In questo contesto, matrimonio clandestino e di coscienza furono istituti cui la società veneziana e il ceto patrizio in particolare continuarono significativamente a far riferimento per tutta l'età Moderna. Il matrimonio clandestino conobbe a Venezia un'enorme diffusione, evidente ancora nella seconda metà del Settecento: se esso era una lesione consapevole delle regole sociali e familiari, quello segreto era rispettoso delle une e delle altre oltre che del sentimento religioso. Il numero straordinario di matrimoni di coscienza è reperibile con buona certezza dato che essi venivano registrati nel libro *matrimoniorum secretorum* della Curia fin dal 1633: costituiva la maggior parte dei matrimoni non registrati in Avogaria e quindi non validi per lo Stato. Tra il 1645 e il 1675 furono contratti 229 matrimoni segreti e fra il 1676 e il 1706 ben 697 e ancora: 103 fra il 1750-52 e 717 fra il 1776 e il 1806¹⁹. Il matrimonio segreto era lo strumento più efficace e ricercato per evitare lo scandalo delle *mésalliances* e per consentire il realizzarsi della strategia patrimoniale. L'alto numero di questi matrimoni lascia intuire un abuso dell'istituto da parte dei patrizi, i quali del resto ottennero con generosità la dispensa dalle alte gerarchie ecclesiastiche veneziane, provenienti dal loro stesso *entourage*: lo scopo dei coniugi che sceglievano il matrimonio segreto corrispondeva in realtà alla strategia di tutta la famiglia di non creare un ramo collaterale avente diritto all'eredità.

Se per il matrimonio clandestino lo stato legiferò poco, per quello segreto si astenne il più possibile. Eppure un così alto numero di legami segreti comportava un più alto numero di chi ne subiva le conseguenze negative: mogli e figli che non potevano portare i nomi dei loro mariti e padri e che non avevano nei loro confronti alcuna garanzia di carattere giuridico. Il matrimonio di coscienza tuttavia si prestava con massima duttilità e praticità agli interessi della famiglia: solo se il matrimonio su cui si era puntato tutto si rivelava sterile ai fini della successione, si pubblicizzava il matrimonio segreto del membro del proprio gruppo che

¹⁹Ibid., p. 192 e p. 204

avesse dato un erede e lo si faceva registrare nel Libro d'Oro. Si trattava comunque di una minima parte dei matrimoni di coscienza contratti, cioè uno su otto.

A questo punto è interessante analizzare alcuni casi di matrimoni segreti e clandestini avvenuti a Venezia e nella Terraferma nel periodo immediatamente precedente il concilio di Trento e lungo il corso dell'età Moderna, fino a Settecento inoltrato. Le fonti vengono da cause civili intentate da una delle controparti o dal gruppo che stava alle sue spalle o le si contrapponeva, a seconda dei molteplici interessi che il matrimonio recava con sé. Questa analisi permette di vedere come le disposizioni canoniche pre e post tridentine fossero state recepite e accolte: società e norma come interagirono? Entro che termini la normativa ecclesiastica soddisfaceva le esigenze e la prassi secolare della società e entro quali rispetti invece norme e forze sociali entrarono in collisione? Friedman sottolineò che le leggi non sono mai calate dall'alto, ma emergono come compromessi rispetto agli inputs lanciati dalla società: sono le forze sociali a determinare il cambiamento giuridico e il valore e il carattere del nuovo sistema. Ecco quindi che il diritto canonico, di per sé in generale molto pratico, si svela sul tema matrimoniale particolarmente ambiguo perché duttile, rispetto alla varietà delle realtà e dimensioni sociali in cui il matrimonio si calava e rispetto alla necessità di mediare la nuova dottrina tridentina in una società che con fatica la accoglie.

1. Il matrimonio segreto di Anna Mascarello e Francesco Mainente

Nella prima metà del Cinquecento, Anna Mascarello²⁰ sposò Giacomo Ferramosca. La famiglia Ferramosca era ormai avviata ad emergere non solo nel contesto vicentino, ma anche in quello della Dominante: uno dei loro cinque figli, Ettore, definì la nuova dimensione assunta dal lignaggio e i suoi nipoti, nel contesto della guerra per Candia, entrarono nel patriziato veneziano dietro pagamento di una somma enorme. Anche il matrimonio di Anna va inserito nella precisa e ragionata strategia di conquista dei Ferramosca: si trattò di un legame siglato in nome del lignaggio.

Morto il marito, Anna portò alla luce una relazione, forse iniziata già prima, col nobile Francesco Mainente: un legame dettato dall'amore e dal sentimento e verisimilmente reso valido da un matrimonio segreto. È probabile che l'unione fosse comunque nota a tutti i parenti e tollerata finché la donna l'avesse mantenuta segreta e avesse portato la vedovanza. Ma Anna si trovò ben presto nuovamente sola di fronte alla potenza del lignaggio: il presunto marito morì decapitato a Firenze nel 1554, probabilmente per avere partecipato a una congiura. Solo a questo punto Anna rivelò il matrimonio, pubblicizzando così l'unione segreta con Mainente per tutelare il legittimo diritto della loro figlia Isabella, nata poco dopo la morte di Ferramosca, a succedere ai loro beni. Il nobile vicentino nel suo testamento dispose infatti a favore della bambina, per difenderne i diritti su parte del patrimonio, definendola sua figlia naturale, cioè illegittima. Nel suo testamento Anna si definiva vedova in seconde nozze di Mainente e lasciava alla figlia la dote e parte ingente dei suoi beni.

I figli del primo matrimonio si opposero violentemente alle volontà testamentarie di Anna, pretendendo l'esclusione totale della sorellastra dal godimento dei beni a favore dei superiori diritti del lignaggio. Nel 1555, pressata da tali angherie, la madre ne accolse le pretese facendo loro donazione dei suoi beni; ma non rimase a lungo succube: di lì a poco di fronte a un notaio denunciò la violenza subita e ritrattò le ultime disposizioni. Nel testamento del 1560 inoltre ribadì quanto deciso, lasciando ad Isabella parte del suo patrimonio e la dote; il resto del patrimonio andava ai figli del primo matrimonio, tramite un lascito fatto

²⁰SERGIO LAVARDA, *I Ferramosca a Sossano*, POVOLO, *Percorsi genealogici. Storie di donne in una famiglia dell'aristocrazia vicentina*, in webside...

probabilmente per impedire loro di impugnare il testamento. Isolata ormai dalla sua famiglia e dai suoi stessi figli, Anna fu costretta a vivere da reietta.

Sotto il profilo matrimoniale pretridentino, la vicenda di Anna Mascarello mostra come i matrimoni segreti fossero generalmente frutto di relazioni dettate dal sentimento, molto spesso scelti da vedovi per non vivere nel peccato. Tuttavia proprio la segretezza di tale legame ne determina l'ambiguità, che ricadeva quasi sempre a danno della prole. In questo caso era Isabella che rischiava di rimanere sola e priva di qualsiasi supporto giuridico ed economico: a questo punto, e non infrequentemente, il legame veniva reso pubblico, offrendo così garanzia di legittimità alla prole. Si trattava comunque di un uso strumentale della pubblicità: essa poteva essere sostenuta da tutto il lignaggio se si trovava privo di eredi, ma potevano anche darsi casi come questo, in cui il matrimonio e le sue conseguenze giuridiche e civili non fossero così facilmente accettati, specie a fronte dei superiori interessi del lignaggio. La pubblicità in questo caso non solo non rispondeva agli interessi economici della famiglia che stava guadagnando una nuova posizione sociale, ma rischiava di lederne anche la fama e l'onore: il matrimonio con Mainente si rivelava lesivo delle prerogative economiche del lignaggio, ma anche del suo onore perché questi aveva subito la pena capitale.

2. Il matrimonio di Giovanni Piovene e Cecilia Da Brogliano

Il matrimonio fra Giovanni Piovene e Cecilia Da Brogliano²¹, contratto il sette agosto 1559, mostra l'ambiguità delle disposizioni pre-tridentine e il peso che aveva effettivamente il consenso parentale, nonostante il diritto canonico non lo ritenesse determinante per la validità del matrimonio.

Giovanni iniziò a corteggiare Cecilia, secondo i testimoni, già dall'inizio della primavera dello stesso anno, ma così assiduamente e pubblicamente che tutti, anche fuori la loro contrada, sapevano della loro relazione. Si trattava dei testimoni adottati dal giovane e profondamente imbevuti della retorica tesa a dimostrare che la relazione era nota, seria e duratura.

I giovani si scambiarono la promessa di matrimonio, come conferma la domestica di Cecilia, Maria Gello; tuttavia, consapevoli dell'opposizione del padre di lei, si affrettarono a contrarre matrimonio di nascosto. Giovanni aveva studiato precedentemente il sistema per raggiungere indisturbato e non visto la finestra del retro della casa della ragazza: aveva legato alla grata della finestra una tavola e vi aveva appoggiato una scala, per raggiungere Cecilia col testimone officiante. La sera del sette agosto il ragazzo cercò il secondo testimone: è interessante ricordare il loro dialogo perché in questa occasione il ragazzo svelò le motivazioni, vere o presunte, che lo spinsero a questo passo. Egli chiese infatti all'amico di accompagnarlo a casa di Gerolamo Da Brogliano, padre della fidanzata, dicendo che Cecilia non si fidava appieno di lui, temeva, come spesso effettivamente accadeva, che egli si fosse fidanzato con lei solo per sedurla e poi abbandonarla: egli quindi voleva con questo matrimonio assicurarla e tutelarla nel suo onore. In realtà è molto più probabile che il ragazzo spingesse per il matrimonio almeno quanto Cecilia, essendo la ragazza in posizione socio-economica notevolmente vantaggiosa per Giovanni.

Il matrimonio venne celebrato quella notte stessa, alle dieci: Cecilia si affacciò alla finestra, alle sue spalle stava la domestica Gello, mentre Giovanni si arrampicò sulla tavola, con accanto il testimone officiante e ai piedi della scala l'altro testimone, con lo scopo di sorreggerla, ma in una posizione che gli consentisse di sentire bene le formule del consenso. Infatti, i giovani avevano studiato ogni particolare, consapevoli che molto probabilmente il padre di Cecilia avrebbe tentato causa per l'annullamento e che il riconoscimento della validità del loro matrimonio dipendeva dalla possibilità da parte dei testimoni di poter confermare di

²¹SILVANO FORNASEA, *Brogliano nell'età moderna (1419-1819)*, pp. 203-210, in website...

aver sentito con chiarezza le formule dello scambio dei consensi. La domanda rivolta dal testimone officiante alla ragazza era infatti molto chiara: *“Vi piace acceptare messer Zuane da Piovene per vostro legiptimo sposo e marido, come comanda la sancta madre chiesa per parola de presente”*²² e altrettanto chiese a Giovanni. I giovani quindi si toccarono la mano e Giovanni mise l’anello alla sposa.

Il matrimonio era valido: i testimoni assicurano che Cecilia aveva circa diciotto anni, era cioè maggiorenne e quindi capace per la Chiesa di scambiare il proprio consenso liberamente. Il rito del matrimonio pretridentino prevedeva che non fosse necessario che i consensi venissero scambiati di fronte a un prete poiché l’intima intenzionalità dei nubendi era elemento necessario e sufficiente e sancire la validità del sacramento; inoltre in questo caso la coppia aveva voluto premunirsi chiaramente di testimoni, consapevole delle successive mosse di Gerolamo Da Brogliano.

Il padre della ragazza, infatti, saputo del fatto, la fece allontanare da casa, senza che sia possibile sapere con certezza se il matrimonio fosse stato consumato e se la ragazza fosse o meno d’accordo col padre. Egli aveva ben altre mire matrimoniali per le figlie, tanto dal punto di vista sociale che economico, mentre ora si trovava incastrato in una *mésalliance*: la figlia aveva sposato un soldato giramondo, figlio di un figlio illegittimo di un esponente non precisato di una nobile casata vicentina; durante il processo non mancò di sottolineare chiaramente la discrepanza di condizioni fra i due per svelare la malizia di Giovanni. Infatti intentò immediatamente causa per l’annullamento del matrimonio: uno degli aspetti su cui maggiormente si fondava la possibilità di annullamento, in questo caso, era avvalorare l’idea per cui Cecilia fosse stata balbuziente, per scovare un vizio di forma nella pronuncia delle formule del rito.

Nonostante Giovanni insistesse nel dimostrare la validità del matrimonio grazie alla perfetta osservanza delle formule di rito, l’unione fu annullata; il giovane però non si diede per vinto e ricorse in appello a Roma, ma a quanto pare il conflitto andò scemando poiché non sono giunte altre testimonianze a riguardo. Era infatti molto probabile ed affatto infrequente che la questione si fosse conclusa con un compromesso, una mediazione: i processi erano lunghi e costosi e Cecilia non aveva molte altre prospettive di essere meglio collocata perché ormai compromessa. Successive informazioni, infatti, raccontano che i due si sposarono ugualmente ed ebbero cinque figli. Giovanni continuò a viaggiare spesso come soldato e a svelare un’indole per niente remissiva, tanto che negli anni Ottanta cercò di sparare a un parente della moglie e fu bandito per sei mesi per non essersi presentato al processo che l’aveva condannato. È evidente che fu Cecilia a rimetterci in questo matrimonio: innamorata e contemporaneamente forse ingannata, ella era scesa di un gradino nella scala sociale, irrimediabilmente. Giovanni, invece, ebbe la possibilità di godere di un buon patrimonio ereditato qualche anno dopo dalla moglie e di una buona ascesa nella scala sociale.

Ma perché un matrimonio valido e rispettoso della ritualità allora in vigore fu annullato? Ciò fu possibile per due ordini di motivi. Da un lato, tecnicamente, perché gli elementi del rito e della pubblicità non furono ritenuti sufficienti dal tribunale ecclesiastico; sembra inoltre che non ci fosse stato il rapporto sessuale, che i testimoni non avessero sentito con sicurezza le formule e a ciò si doveva aggiungere la differenza di *status* dei ragazzi. Dall’altro, sostanzialmente e in modo assai più determinante, la nullità fu sancita per l’assenza del consenso del padre di Cecilia, che godeva di una buona posizione in seno alla comunità. Prima del concilio di Trento, le ritualità per la validità del matrimonio, più flessibili, dipendevano comunque dalla dimensione sociale e parentale in cui erano iscritte: il mancato consenso di un padre piuttosto potente poteva anche portare all’annullamento di un matrimonio valido. L’ambiguità della normativa pre-tridentina si basava proprio sulla dimensione parentale; e fu proprio questo, infine,

²²Ibid.

l'elemento che giocò sfavore della coppia: il piano formale delle regole pre-tridentine sottintendeva una sostanza che era data dal contesto entro cui le regole stesse si calavano. La validità del matrimonio era data dal consenso dei nubendi, ma l'assenza del consenso parentale apriva la strada a spazi di ambiguità e di intervento: in questo caso determinante non era tanto la precisa corrispondenza delle formule del rito, quanto piuttosto i rapporti di forza in cui la coppia era calata. I valori diffusi nella comunità contavano molto e di certo anche la sensazione che un matrimonio celebrato fra due giovani di condizioni socio-economiche palesemente differenti non fosse auspicabile. Tra la norma e la sua applicazione, quindi, c'era una discrasia che veniva colmata dai rapporti di forza in cui gli individui vivevano.

È in questo senso che il matrimonio può essere ascritto alla categoria di clandestinità: una clandestinità che non è dovuta alla forma del rito, ma alle forze sociali (parentali e comunitarie) in cui il legame si calava. Infatti, per matrimonio clandestino pre-tridentino si intende formalmente ogni scambio di consensi esternato senza i testimoni. È chiaro che questa unione veniva ricercata dai nubendi per l'assenza del consenso dei genitori, causata generalmente dalla differenza di *status* dei giovani che creava una alleanza indesiderata. È proprio questo il caso di Cecilia e Giovanni: seppur il loro matrimonio formalmente non fosse clandestino, nella sua sostanza tale appariva alle forze sociali in cui era calato, parentali e comunitarie. Sono quindi, evidentemente, le forze sociali a determinare di fatto la possibilità di sopravvivenza di un matrimonio cui mancava l'assenso dei genitori, certo non riconosciuto *de iure* vincolante per la validità, ma *de facto* tanto potente da far annullare un matrimonio valido nella sua forma, ma percepito come dirompente dal contesto in cui si inseriva.

3. Il matrimonio segreto di Trivulzia Brazzoduro e Pietro Saraceno

Il matrimonio segreto contratto fra Trivulzia Brazzoduro e Pietro Saraceno²³ fu celebrato in un periodo molto particolare per il diritto canonico, nel 1577, poco più di un decennio dopo l'emanazione del decreto *Tametsi*. La questione venne a galla per una causa successoria che, a partire dal 1604, oppose la loro figlia Euriemma al potente lignaggio del padre morto l'anno prima.

Pietro Saraceno aveva estorto a Trivulzia in punto di morte un matrimonio segreto. Certo la donna, già vedova, sperava prima o poi di sposare l'uomo con cui aveva una figlia, ma questi la accontentò solo *in extremis*, esigendo un matrimonio segreto, privo pertanto di qualsiasi pubblicità e di conseguenze civili per Euriemma, che rimaneva così illegittima e priva di diritti giuridici e successori nei confronti del patrimonio dei Saraceno, del resto vincolato dal Cinquecento da alcuni fedecommissi perpetui maschili. Pietro pretese inoltre, in cambio del matrimonio che altresì consentiva a Trivulzia di non morire nel peccato di un concubinaggio, di essere nominato erede della gran parte del patrimonio della moglie, pur senza essere definito nel testamento esplicitamente marito, mentre alla figlia rimaneva una minima parte del patrimonio della madre, per quanto consistente.

Morto il padre nel 1603, Euriemma, ormai adulta, fu portata dalla zia paterna, Ludovica Ghellini, nel suo palazzo: la donna sequestrò anche l'archivio di famiglia e cercò di imporre alla nipote un matrimonio favorevole al gruppo dei Saraceno. Sostenuta dallo zio materno, Iseppo da Porto, la ragazza riuscì a svincolarsi dall'oppressivo controllo della zia e a contrarre finalmente matrimonio con Scipione Caldagno.

Appoggiata dal conte da Porto, intentò causa al potente lignaggio Saraceno, rivendicando diritti sull'eredità del padre. A questo punto Euriemma si trovò ad affrontare un duplice attacco da parte della famiglia del padre: da un lato la zia Ludovica sosteneva la nullità del matrimonio dei genitori, dall'altro tutto il lignaggio

²³Euriemma Saraceno: *rappresentazioni dell'onore e rivendicazioni successorie agli inizi del Seicento*, in website...

Saraceno mirava ad escluderla totalmente dalla successione. In ogni caso tutto ruotava attorno alla sua legittimità: ma la sua posizione era in realtà ambigua e controversa, come ambiguo e controverso fu il matrimonio che aveva unito i suoi genitori.

La zia Ludovica avviò la causa al foro ecclesiastico vicentino per dimostrare l'illegittimità della nipote attraverso due strategie: da un lato palesare la nullità del matrimonio dei genitori perché contratto da due sposi che si pretendeva fossero parenti di quarto grado; dall'altro lato evidenziare in ogni caso l'illegittimità della nipote perché nata da un matrimonio segreto: a prova di ciò la zia adduceva l'atto del battesimo della bambina in cui i genitori non venivano definiti coniugi.

Con la scrittura del 1604 Euriemma spiega il contenzioso con la zia e sapientemente si presenta come la figlia legittima ed erede di Pietro Saraceno: " [...] *figliola et herede del quondam magnifico signor Pietro Saraceno, che essendo io per tal conosciuta, riputata et tratata dalla magnifica signora Lodovica Ghellina mia ameda, sorella del detto signor mio padre, et da tutta la città. [...] s'habbia poi voltata non solo ad insidiarmi la facoltà, ma l'honore della quondam mia madre [...] pretende hora contra di me far decchiare non haver potuto esser contrato matrimonio fra la detta mia madre et il detto quondam mio padre.*"²⁴

L'intenzione di Ludovica era escludere Euriemma dal patrimonio del fratello, forte del fatto che il loro padre, Biagio Saraceno Junior, aveva disposto nel testamento che, morti i figli maschi e rimasti senza eredi, le altre figlie superstiti diventassero usufruttuarie dell'eredità, per poi tornare a trasmetterla ai loro maschi nascituri. Ludovica, quindi, aveva tutto l'interesse a dimostrare l'illegittimità della nipote, insistendo anche sul fatto che Pietro fosse morto senza testare, ritenendo evidentemente di non avere figli legittimi: in questo modo il patrimonio del fratello sarebbe andato a lei e alle figlie dell'altra sorella deceduta. Tuttavia nel 1610 Ludovica Ghellini preferì ritirarsi dalla causa e comporre poiché il contenzioso rovinava il buon nome di tutta la Casa e verisimilmente anche perché, divenuta Euriemma madre, le controparti giunsero a un compromesso.

Viceversa la causa successoria fra Euriemma e il lignaggio Saraceno durò ancora molti anni. Al centro della questione stava la capacità giuridica di Euriemma di ereditare, determinata dalla sua legittimità e quindi dal matrimonio dei genitori.

Nella scrittura del 1604²⁵ gli avvocati di Euriemma ipotizzavano i capitoli da presentare, contemporaneamente analizzandoli in funzione del possibile attacco della controparte: essi infatti non vennero mai presentati, ma sono comunque importanti per capire l'effettiva ambiguità della posizione di Euriemma, causata dall'analoga ambiguità del matrimonio dei genitori. Dimostrare la diretta filiazione della ragazza non era sufficiente a eliminare l'accusa di illegittimità, derivante dal tipo di matrimonio contratto dai genitori e determinante invece nell'offrirle la capacità giuridica di ereditare.

Un altro problema, almeno fino al 1610, era quello della validità del matrimonio, inficiata dalla presunta consanguineità dei genitori: gli avvocati introducevano la possibilità di presentare delle carte in cui Pietro dichiarava di non essere affatto a conoscenza del legame di consanguineità con la futura moglie, ma poteva rivelarsi un passo falso perché sarebbe stata una implicita affermazione dell'esistenza del legame parentale e ciò non avrebbe fatto che peggiorare la situazione di Euriemma. A tal proposito è probabile che Pietro Saraceno avesse sposato Trivulzia proprio con lo scopo di una strategia di continuità: era frequente per i vedovi contrarre matrimonio con un parente del proprio gruppo, anche all'interno del quarto grado di

²⁴Euriemma Saraceno, *Euriemma e la zia Ludovica (1604)*

²⁵Euriemma Saraceno, *L'avvio della causa (1604)*

consanguineità, o con un affine, per mantenere una rete di relazioni sociali e politiche già esistenti e per evitare il frazionamento patrimoniale. La Chiesa, caso per caso, poteva infatti concedere la dispensa per matrimoni fra consanguinei, con un duplice guadagno: economico e con la possibilità di mantenere un controllo sui lignaggi; ma evidentemente in questo caso la dispensa non fu richiesta, facendone ricadere le conseguenze sulla figlia.

Per quanto riguarda la forma del matrimonio, anche questa recava aspetti di ambiguità che potevano giocare a danno di Euriemma. Pietro e Trivulzia si erano sposati con le parole *de praesenti* di fronte ai testimoni e al prete officiante, che aveva sincerato il mutuo consenso e aveva eseguito il rito dell'anello. La cerimonia non era avvenuta di fronte alla chiesa, ma su questo si poteva sorvolare a causa dello stato di infermità della sposa. Non c'erano però state le pubblicazioni, il prete officiante non era il parroco del Finale ma il mansionario della cattedrale vicentina e il matrimonio non era stato registrato nel libro della parrocchia, tanto più che lo sposo stesso ne aveva richiesto la segretezza. Si trattava pertanto di un matrimonio segreto, valido secondo la normativa tridentina, ma privo di conseguenze giuridiche per la prole.

Una possibile soluzione ipotizzata dagli avvocati di Euriemma era insistere sulla normativa matrimoniale pretridentina: l'unico modo per affermare la legittimità di Euriemma era dimostrare che i genitori avevano contratto un matrimonio valido e legittimo secondo le forme, ambigue e molto duttili, del sistema pretridentino. Bastava infatti che il consenso venisse scambiato attraverso formule di rito in presenza di un sacerdote e dei testimoni. In questo caso, inoltre, era stato rispettato anche il rito dell'inanellamento della sposa e se segretezza cui fu, fu del tutto occasionale e momentanea, dato che prima del matrimonio tutti consideravano Pietro e Trivulzia coniugi e, dopo la cerimonia, la voce dell'unione ufficiale si diffuse subito, anche contro la volontà dello sposo. In ogni caso, rimaneva il problema che il matrimonio non era stato celebrato secondo la normativa in vigore nel 1577, ma forse questo punto debole poteva essere aggirato: nel riassunto redatto dagli avvocati di Euriemma per i Caldogno, probabilmente nel 1604, sotto questo profilo si sperava di avere dalla propria parte il foro ecclesiastico, nella consapevolezza che il matrimonio, contratto fra due coniugi ormai defunti, fosse avvenuto in un momento di transizione per cui era più ragionevole giudicare con mitezza e duttilità: *"Et quanto al Concilio [di Trento] pare che si potria dire che habent locum inter vivos ad tollendas fraudes, ma che in articulo mortis si dovesse mitius interpretari"*²⁶.

Non di meno, nel 1604 gli avvocati di Euriemma così convennero: *"[...] et perciò si ritiene d'alcuno che non si debba parlar della forma del matrimonio, né esaminar sopra quello, ma star solamente sopra la publica voce et fama che l'havesse sposata et che tenesse questa per legitima [...]"*²⁷. Infatti, nell'agosto presentarono un unico capitolo, breve e semplice, così che i testimoni non potessero contraddirsi ed il giudice entrare in altri argomenti: la questione della parentela non era affatto nominata, né la richiesta di segretezza di Pietro Saraceno. Il capitolo diceva semplicemente che Pietro Saraceno tenne Trivulzia come sua moglie da sempre, per poi sposarla in punto di morte nella sua villa di Finale; il prete officiante fu Francesco Arquani, mansionario della cattedrale di Vicenza, in presenza di testimoni.

I testimoni vennero escussi più volte, prima a Vicenza, poi a Venezia: le testimonianze riportate, del 1605 e del 1610, mostrano innanzi tutto la difficoltà da parte delle persone sopravvissute ai fatti di ricordare precisamente l'avvenimento, eccetto il conte Iseppo da Porto, principale sostenitore della nipote. Le testimonianze, inoltre, recano sempre una rappresentazione della realtà intessuta di una forte

²⁶Euriemma Saraceno, *Le conseguenze del matrimonio di Trivulzia Brazzoduro*

²⁷Ibid.

dimensione politica ed infatti non raccontano la verità ma una verità, quella tesa a sostenere la legittimità di Euriemma.

L'intenzione dei testimoni era infatti dimostrare che il matrimonio fra i due non era stato, se non per momentanea richiesta di Pietro, un matrimonio segreto e che la segretezza riguardava del resto la formalizzazione di un legame già avvenuto da tempo e da tutti riconosciuto. Pietro e Trivulzia avevano contratto fidanzamento quando la donna ancora abitava a Noventa; seguirono l'assidua e costante convivenza, la consumazione e la nascita della figlia. Secondo la normativa pre-tridentina già questo sarebbe un matrimonio valido, dato dalla promessa seguita dal coito. Ed infatti tutti, inclusi Pietro e la famiglia di Trivulzia, vedevano nella convivenza e nella nascita della figlia, un legame valido, lecito e affatto scandaloso, anzi li consideravano marito e moglie, a prova del fatto che l'unione era salda, legittima, nota ed affatto incestuosa. Successivamente, essendo Trivulzia in punto di morte, la cerimonia officiata dal prete Arquani ebbe solo lo scopo di solennizzare di fronte a Dio il loro matrimonio.

Ad esempio, nel 1605 Battista Bottaro racconta che il matrimonio avvenne nella villa al Finale di Pietro Saraceno, ma non ricorda se fosse il 1577: qui Trivulzia era venuta a vivere da qualche tempo, dopo che a Noventa vicentina aveva partorito la loro figlia Euriemma. Il matrimonio fu celebrato da Francesco Arquani, mansionario del duomo di Vicenza alla presenza del conte Iseppo da Porto e di un certo Calza e di altre persone che il teste non sa ricordare. È interessante riportare la frase conclusiva della sua testimonianza, profondamente imbevuta della retorica della parte di Euriemma: "*Et fu fatto esso sponsalatio nel modo et con le solenità, come si fa nelle chiese, presenti li testimoni*"²⁸.

La testimonianza forse centrale fu quella del conte Iseppo da Porto, la più lucida ed evidentemente la più consapevole del peso retorico che ogni parola assumeva. Egli delinea bene l'ambiguità del rito tridentino: Pietro trattò sempre Trivulzia come moglie e come coniugi vissero e furono riconosciuti da tutti, ma non fecero mai un matrimonio pubblico prima del 1577. Solo a quel punto fu fatto di un matrimonio già avviato "[...] un atto solenne in esecuzione delle molte promesse che havea fatto alla suddetta signora. Et così, alla presentia nostra, tolto un anello d'oro che havea in detto il suddetto reverendo et facendo esso reverendo le parole cerimoniali solite nelli sponsaliti, sposò alla presentia nostra la signora Trivultia suddetta [...]"²⁹. Poco dopo però il conte è costretto a dichiarare che Pietro pretese di tener segreto il matrimonio per motivi che non volle dire, ma immediatamente aggiunse che egli stesso non poté tacere il fatto e ne rese partecipi molte persone dabbene poiché temeva che, morto lui e morto Pietro portando con sé il segreto, nessuno avrebbe mai saputo dal matrimonio e Euriemma sarebbe risultata illegittima. Sicché, conclude il conte a conferma di quanto detto da tutti i testimoni, fu immediatamente di pubblico dominio che i due erano sposati: tutti lo sapevano, alcuni per bocca dello stesso prete officiante, che più volte aveva mostrato il suo anello dicendo che era proprio quello con cui i due erano stati sposati. Questo è il caso, ad esempio, della sorella del prete, Aquilina e del marito, Lunardo Gasparini.

Ma la pubblica fama non bastava, almeno secondo la nuova normativa tridentina, a rendere pubblico un matrimonio segreto e quindi legittima la prole da esso nata: il concilio aveva disposto una prassi chiara e piuttosto rigida che richiedeva pubblicazioni ufficiali e che qui non venne rispettata.

Le testimonianze del 1610 riportano sostanzialmente la stessa versione, ma alcuni testimoni, pressati dal giudice, si spingono a dire qualcosa di più che potrebbe risultare compromettente per Euriemma. Il conte da Porto è costretto a ribadire che Pietro Saraceno volle mantenere segreto il matrimonio: che egli stesso

28 Euriemma Saraceno, *L'anello al dito (anni 1604-1605)*

29Ibid.

ne parlò apertamente con molti, sì che era pubblica fama che fossero sposati, anche se, che sapesse lui, non fu fatto alcun rogito del matrimonio. Antonio Maria Dalle Hore arriva addirittura a dire che Pietro iniziò a frequentare Trivulzia poco dopo la sua vedovanza col pretesto di una non precisata parentela: gli avvocati si affrettarono a sottolineare³⁰ che si trattava di una sua privata opinione e che comunque l'argomento non era pertinente al capitolo presentato. Inoltre, il matrimonio fu celebrato non dal parroco di Finale, che si pretende ubicato troppo lontano e quindi impossibilitato a raggiungere la villa per celebrare il matrimonio prima della morte di Trivulzia; ma dal mansionario della cattedrale, che si pretende lì presente perché assiduo della casa e non perché appositamente chiamato per mantenere la segretezza. A tal proposito, Lunardo Gasparini fu costretto ad affermare che il matrimonio non fu registrato nel libro della parrocchia o altrove.

Fu il concilio di Trento a razionalizzare e a rendere certa la dottrina matrimoniale, facendo emergere istituti, come quello del matrimonio segreto, prima gestiti in modo molto fluido dai lignaggi e senza palesi contrasti. Il matrimonio segreto rappresentava profondamente l'ideologia e la cultura parentale dei lignaggi, in quanto agevolava una scelta matrimoniale oculata e offriva comunque la successiva possibilità di pubblicizzare l'atto e legittimare la prole. Il matrimonio di Pietro e Trivulzia fu caratterizzato da una sostanziale ambiguità determinata da un retaggio culturale ancora vivo: da un lato la precedente disposizione pretridentina, dall'altro la secolare dimestichezza dei lignaggi ad usare i matrimoni in funzione delle strategie economiche e sociali, come istituti particolarmente duttili e strumentali. L'uso strumentale da parte di Pietro soprattutto di questo istituto traduce non certo la volontà di aggirare le disposizioni canoniche, ma una cultura e una prassi secolari che spingevano i lignaggi e i loro singoli esponenti ad usare con duttilità il matrimonio nelle sue varie forme, a favore di interessi che andavano ben al di là dello specifico legame. Questo matrimonio fu la tipica espressione di una serie di relazioni, sentimentali ed economiche, dominate dal lignaggio: ad attestarne la validità non era solo il rispetto di una certa forma, ma di fatto il contesto sostanziale entro cui esso si calava. Ne è conferma il fatto che il matrimonio così contratto non aveva implicazioni sul piano civile e patrimoniale, eppure la potenza e gli interessi delle forze sociali in gioco avviarono una causa lunghissima che si concluse con la legittimazione delle pretese successorie di Eurimedia. Questo fu possibile, nonostante la discrasia del diritto, poiché Eurimedia aveva l'appoggio di una potente famiglia che aveva la capacità sociale, politica ed economica di sostenere la lotta di una donna di fronte al potente lignaggio Saraceno, sotto al quale, altrimenti, avrebbe rischiato di soccombere.

4. Il matrimonio clandestino di Laura Maria Ghellini e Francesco Rizzi

Laura Maria Ghellini³¹ era già tornata a vivere a Vicenza presso il padre, il conte Antonio Ghellini, quando nel 1771 ottenne l'annullamento del matrimonio col marchese di lesi Nicolò Colocci. La contessina contrasse già nel giugno del 1772 un matrimonio clandestino con Francesco Rizzi, un chierico che ancora non aveva preso i voti e che era privo di qualsiasi patrimonio. La fonte sulla cerimonia è una cronaca cittadina coeva del conte Arnaldo Arnaldi Primo Tornieri: "[...] *Ora questa mattina, mentre in Duomo diceva messa il parroco Marchiori alle ore otto, mentre era alla benedizione, si presentò questa dama, unitamente ad un chierico altarista della detta cattedrale (giovine di diecinove anni in circa, non ancora in sacris), si presentarono, dico, in faccia al prete dicendo il chierico, già gittata la vesta: 'questa è mia moglie' dicendo la dama: questo è mio marito con due testimoni presenti*"³², quindi i due abbandonarono in fretta la chiesa e scapparono a Venezia.

³⁰Eurimedia Saraceno, *Ambiguità delle testimonianze*

³¹Laura Maria Ghellini Colocci: *una vicenda settecentesca*, in webside..

Il matrimonio, per quanto clandestino, era avvenuto secondo le norme tridentine ed era perciò valido: la coppia aveva espresso chiaramente il proprio reciproco consenso presente, di fronte ai testimoni e al prete benediciente, poco importava se quest'ultimo fosse consenziente o meno.

Ma Francesco Rizzi era privo di qualsiasi ricchezza: una *mésalliance* cui il padre di Laura Maria si dichiarò del tutto estraneo, anzi aprì immediatamente causa alla corte pretoria di Padova, sostenendo la necessità di difendere l'onore della sua famiglia di fronte a questo “[...] *dannatissimo clandestino matrimonio* [...]”³³. Di lì a poco, però, il conte si rivelò piuttosto propenso a perdonare la figlia, per amore paterno e perché da Firenze, dove i due frattanto erano fuggiti, arrivavano notizie che gli sposi tutto sommato si comportavano onestamente. Quasi impietosito, pur ribadendo la gravità dell'avvenimento che aveva colpito l'onore della sua Casa, intercesse presso l'autorità perché perdonasse i fuggitivi. La coppia tornò a Vicenza dove, nel giugno del 1773, legittimò il matrimonio.

Laura Maria emerge in una complicata vicenda di fine Settecento, per il suo temperamento risoluto alla ricerca della felicità e dell'amore attraverso i due matrimoni. Il suo matrimonio clandestino mostra come le pratiche matrimoniali illegittime fossero emerse a livello istituzionale e avessero ormai assunto una dimensione alquanto diversa. È molto probabile che il conte Antonio Ghellini non fosse all'oscuro dell'intenzione della figlia di sposare Francesco Rizzi: si potrebbe forse anche azzardare che abbia acconsentito solo se questi si univano clandestinamente. Pubblicamente, infatti, un nobile del suo rango non avrebbe mai acconsentito a una *mésalliance* con una persona così vile, che all'atto pratico, invece, si rivelava tutto sommato utile, anche se non dal punto di vista economico. Il matrimonio, infatti, permetteva al conte di lasciare la figlia priva di dote, un onere sempre gravoso per una famiglia aristocratica che doveva mantenere uno stile di vita consono al proprio *status*. L'unione clandestina inoltre eliminava definitivamente qualsiasi altra rivendicazione sul precedente matrimonio da parte della potente famiglia Colocci, cui l'annullamento non era mai stato notificato e che, di contro, godeva di influenti appoggi nella curia pontificia. Molto probabilmente il matrimonio clandestino fu possibile perché in realtà il consenso dei genitori c'era, purché l'unione non intaccasse il patrimonio: così lascia intuire la pronta disponibilità del padre a perdonare i giovani, ma non a ritrattare sulla diseredazione di Laura Maria; così lascia intendere anche la madre, Ottavia Capra, che nel suo testamento dispone un lascito alla figlia, purché fosse totalmente amministrato dalla ragazza senza alcuna interferenza del marito.

Ancora una volta, le forze sociali in cui il matrimonio era calato hanno avuto parte preponderante nel sostenerlo effettivamente. Laura Maria, dopo il primo disastroso matrimonio, aveva poche speranze di poter essere ben accasata ed il padre evidentemente trovò conveniente accondiscendere al suo innamoramento, che gli consentiva tutto sommato di collocarla, chiudendo il contenzioso coi Colocci ed evitando di dotarla. Infatti, il sostegno al nuovo legame della figlia prevedeva che questo fosse contratto in forma clandestina: un matrimonio clandestino che, di fatto, godeva del consenso parentale e che infatti fu legittimato poco dopo.

5. Il matrimonio segreto di Marianna Leffin e Francesco Righettini

32Ibid.

33Ibid.

Francesco Righettini, di Treviso, aveva conosciuto Marianna Leffin, di Salisburgo, in Germania dove era soldato delle truppe imperiali. Si innamorarono e la ragazza decise di andare a vivere presso di lui: arrivati nel trevigiano, nel febbraio del 1781 si sposarono a Pontebba e successivamente ebbero due figli. Nel 1784 giunse loro voce che il matrimonio era stato celebrato in forma irregolare sì che fu necessaria una nuova celebrazione. Morto il marito, qualcuno, probabilmente i parenti di Righettini che ambivano al suo patrimonio, dichiararono che i figli, nati da un matrimonio segreto, erano illegittimi, pertanto privi di diritti successori sui beni del padre. Marianna nel 1792 rivolse una supplica ai Capi del Consiglio X per rivendicare la legittimità dei figli.

La supplica di Marianna Leffin racconta la vicenda dall'inizio. I giovani, giunti a Pontebba, immediatamente si sposarono e andarono a vivere a Treviso dove da tutti erano ritenuti marito e moglie. Nel febbraio del 1782 fecero battezzare il loro figlio: il battesimo fu registrato nel registro parrocchiale, secondo le regole del concilio di Trento, dichiarando che il bambino era stato accompagnato dal padre Francesco Righettini e da Marianna Leffin *ejus uxoris*³⁴. Si trattava pertanto della registrazione di un figlio pienamente legittimo nato da un matrimonio che sembrava non presentare nessuna anomalia. Ma nel 1784 venne alla luce un difetto nella celebrazione del matrimonio e fu necessaria una ratifica, che Marianna dice essere avvenuta senza però menzionare la forma segreta. Alla morte di Francesco, anche questa seconda celebrazione venne contestata: Marianna nella supplica non accusava nessuno precisamente, ma è verisimile si riferisse ai parenti del marito, pronti a far valere i loro diritti sul patrimonio del defunto.

Il parroco di san Tommaso di Treviso spiega un po' più chiaramente quale fosse il problema. Egli stesso aveva scoperto il difetto della prima celebrazione: la ragazza, arrivata a Pontebba col padre e due testimoni, fu sottoposta ad una cerimonia in italiano e latino di cui il gruppo tedesco non capì nulla; in particolare, per la ragazza non si poteva parlare di libero consenso proprio perché non consapevole delle formule di rito cui aveva acconsentito. Marianna infatti, dice il parroco, credeva di essere stata sposata da Francesco sulla buona fede e per il fatto che questi, pubblicamente, la tenesse per moglie legittima, non dubitando di nessun inganno. Il parroco, in effetti, sembra intendere che da parte di Francesco ci fu intenzionalità nel contrarre un matrimonio siffatto, tanto che, informato dallo stesso ecclesiastico della nullità del matrimonio, contrattò per una celebrazione segreta, forse sobillato fin dall'inizio dalla sua famiglia che non voleva dividere il patrimonio coi figli nati da una straniera. È infatti il parroco di San Tommaso l'unico a dichiarare esplicitamente che il matrimonio fu celebrato il 23 ottobre 1784 in forma segreta.

Nell'agosto del 1790 Marianna ne chiese ed ottenne la pubblicazione, per legittimare i figli. Frattanto il vescovo, con un decreto del 1788, aveva modificato la precedente registrazione del figlio battezzato nel 1782, cancellando la dicitura di moglie accanto al nome di Marianna, volendone pertanto palesare, *in extremis*, l'illegittimità.

È proprio l'intervento del vescovo a spingere il Consiglio X, probabilmente sulla scia di questo caso, a chiedere un consulto a Piero Franceschi. Il Consiglio del resto era stato sobillato ad arte dalla retorica della supplica di Marianna: la postuma cancellazione della legittimità del figlio non ledeva solo l'onore della sua famiglia, ma anche l'autorità dello Stato cui spettava l'importante materia del cambiamento di stato civile. A tal proposito, il consulto sottolinea l'importanza capitale dei registri parrocchiali, per lo Stato e per tutta la società civile. Se da un lato spettava al parroco compilare e conservare i registri così come disposto

³⁴Marianna Leffin: un caso di matrimonio segreto alla fine del Settecento, in webside...

ufficialmente a Trento, d'altro canto qualsiasi altra successiva modifica spettava alle magistrature dello Stato, poiché le scritture recavano conseguenze civili.

La vicenda di Marianna Leffin mostra la difficoltà del rito matrimoniale tridentino ad affermarsi, ancora alla fine del Settecento: rimangono vive pratiche piuttosto approssimative ed improvvisate, probabilmente non senza intenzionalità almeno da parte di uno dei coniugi. Questo caso lascia infatti supporre una certa malizia da parte di Francesco Righettini, forse già sobillato dagli stessi familiari che alla sua morte rivendicarono la totalità di diritti sul suo patrimonio.

Rimane evidente, inoltre, l'uso strumentale del matrimonio segreto, che effettivamente, per quanto è dato di sapere, i due non avevano motivo di contrarre: i figli illegittimi di tale unione erano privi di qualsiasi diritto successorio, e la madre, consapevole di questa debolezza nella sua rivendicazione, aprì la supplica dichiarando che il suo matrimonio fu pubblico fin dal 1781 e che la pubblicità fu ufficializzata nel 1790. Si tratta pertanto di un istituto che, alla fine del Settecento, era ancora molto usato per la sua duttilità e strumentalità a favore degli interessi del lignaggio. Esso però prevedeva il sacrificio di alcuni elementi del matrimonio stesso, che ne facevano le spese: la prole soprattutto e la moglie. La pubblicità di un matrimonio segreto, di fatto, seppur non di diritto, poteva evidentemente avvenire solo se tutto il gruppo cui il matrimonio afferiva era d'accordo nell'accogliere al proprio interno nuovi eredi. Questa fu la strategia applicata dai patrizi veneziani, ad esempio, se l'unico matrimonio su cui si era puntato si rivelava privo di eredi. Ma in questo caso la famiglia di Francesco, radicata nel proprio territorio, non voleva veder frazionati i beni e aveva la forza sociale e politica di far intervenire il vescovo a favore dei superiori interessi del gruppo. Ed ancora una volta, infatti, una disputa ereditaria contrappone una famiglia ad una donna sola, tanto più debole perché vedova e lontana dalla propria terra.

6. I consulti del Settecento sui matrimoni clandestini e segreti

La Repubblica assunse raramente sul tema matrimoniale provvedimenti tali da interferire con le norme ecclesiastiche e con le pratiche consuetudinarie, ma nel corso del Settecento la sua attività si fece più intrusiva: ciò attestava un interesse maggiore, manifestato anche dai pareri richiesti ai consultori *in iure*. I consulti riflettono, tuttavia, il tipo di intervento dello stato veneziano: non un intervento complessivo, ma sollecitato caso per caso, a partire da controversie per lo più innescate da matrimoni segreti che portavano a cause dall'evidente rilievo patrimoniale e successorio. Lungo il corso del Settecento, tuttavia, gli istituti del matrimonio clandestino e segreto interagivano in modo diverso con la società rispetto ai secoli precedenti ed erano sempre più visti come pratiche che recavano contrasti sociali e politici.

Un esempio a tal proposito fu il matrimonio segreto di Orsola Tornieri e Muzio Negri, sottoposto³⁵ al parere di Antonio di Montegnacco nel 1755. I giovani erano stati spinti a tale unione dall'ostilità delle rispettive famiglie, ma il caso aveva portato alla luce un fenomeno sommerso e di ampia portata. Infatti, il parroco di Sant'Apollinare, parrocchia veneziana in cui i due si erano sposati, teneva irregolarmente un registro di matrimoni segreti e aveva celebrato tali unioni senza la delega patriarcale e con generali abusi ed irregolarità. Ne derivava che parecchie coppie credevano di essere sposate regolarmente ma non lo erano: la materia era tanto più stridente quanto più lo stesso patriziato vi era pienamente e contraddittoriamente coinvolto. L'istituto continuava ad essere discrezionalmente gestito dal potere ecclesiastico sulla scorta delle più svariate richieste provenienti dalla società: duttilità ed ambiguità che ne avevano determinato la diffusione e che ora si scontravano con l'esigenza sempre più avvertita di un forte controllo sulla società ma anche sul diritto. La Repubblica pertanto affermava la necessità di controllare questi istituti le cui

³⁵POVOLO, *In margine...*

conseguenze civili e sociali erano rilevanti, pur tuttavia persisteva nella ritrosia ad affrontarli direttamente, continuando a riconoscere il ruolo determinante della Chiesa nel definirne la validità o la nullità.

I consulti della seconda metà del Settecento risentono maggiormente di un clima di profondo rinnovamento culturale che guardava alla Francia come referente privilegiato della cultura dei *philosophes*: da un lato la critica allo Stato e alla società attuale, dall'altro l'esigenza di maggiore umanità, di diritti uguali per tutti e di rapporti sociali sciolti dal gravame degli impacci formali. Una cultura che metteva tutto in discussione e che non poteva non coinvolgere la famiglia, il matrimonio e il rapporto fra padri e figli. Dagli anni Ottanta frequentemente il Consiglio X chiese consulti sulla questione matrimoniale e in particolare sul divorzio e sulle separazioni che si facevano infatti frequenti in quel periodo.

Nel 1769 fu richiesto a Natale Dalle Laste un parere su quale fosse il diritto dello Stato sul matrimonio e sui suoi impedimenti. Egli rispondeva, con accenti sarpiani, che il matrimonio era un contratto civile prima che un sacramento. Nel matrimonio però contratto e sacramento coesistevano, ciascuno nella propria sfera, sì che alla Chiesa afferivano tutti gli aspetti del sacramento, mentre lo Stato aveva libera legislazione sul contratto. Per il matrimonio clandestino il consultore concludeva che della validità era giudice la Chiesa: ciò significava lasciare aperto uno spiraglio di libertà nella pratica matrimoniale, rispettando le esigenze della classe dirigente, in controtendenza rispetto alle proteste di Montegnacco nel criticare la facilità con cui la curia convalidava tali matrimoni.

Piero Franceschi, segretario della deputazione *ad pias causas*, nel 1786 divenne consultore assieme a Bilesimo. I due rimasero in carica fino alla caduta della Repubblica, ma nel vasto complesso dei loro interventi la materia matrimoniale fu piuttosto scarsa. Franceschi, al pari dell'illustre predecessore Sarpi, sottolineava, pur nel suo acceso giurisdizionalismo, che le cause matrimoniali erano *mixti fori*, essendo il matrimonio un contratto civile e un sacramento. Egli infatti scrisse in un consulto redatto con Bilesimo nel febbraio del 1788: “[...] *le società particolari delle famiglie, che si formano col vincolo del matrimonio, sono il fondamento della società generale della nazione [...]. L’elevazione di questo nodo alla dignità di sacramento nella Chiesa cristiana [...] non ha punto derogato alle originarie facoltà dell’Imperio, appartenendo al principe, come prima, lo statuire e giudicare del contratto, ed al ministro della religione cattolica il conoscere il Sacramento*”³⁶. Egli giungeva alla conclusione che si dovevano tenere ben distinte le due giurisdizioni, secolare ed ecclesiastica: “[...] *nelle questioni matrimoniali è stato preservato al giudizio dei magistrati civili tutto ciò che riguarda il contratto e l’ispezione civile, il delitto, le doti, gli alimenti, la custodia e la legittimità della prole, e la pace delle famiglie, e che all’autorità della chiesa fu lasciata libera la cognizione delle cause di scioglimento o di semplice separazione per tutto ciò che può riferirsi al sacramento, alla coscienza e allo stato spirituale di questo nodo. Per tal guisa le due giurisdizioni secolare ed ecclesiastica anche in questo Dominio si trovano distinte secondo i diversi loro fini ed oggetti, e ciascuna ha la libertà di procedere separatamente secondo quelli con vicendevole aiuto bensì, ma non con vicendevole dipendenza*”³⁷.

Nel 1790 il Consiglio X chiese a Franceschi dei pareri su due controversi casi di matrimonio segreto, dall'indubbio rilievo patrimoniale e successorio e giuridicamente complessi, perché difficilmente inquadrabili nelle sfere di competenza ecclesiastica e secolare. Si trattava infatti di una materia strettamente inerente la sfera personale e religiosa che però poteva avere effetti dirompenti e negativi

36COZZI, *Note e documenti sulla questione del “divorzio” a Venezia (1782-1788)*, in *Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento*, VII 1981, Bologna 1982, pp. 275-360, p. 347

37Ibid., p. 349

anche per l'ordine sociale e che pertanto richiedeva, se non l'intervento, per lo meno l'interesse delle istituzioni secolari. In entrambi i casi il consultore concludeva col consigliare la massima prudenza e di evitare ogni intervento su una questione che solo le autorità ecclesiastiche erano in grado di gestire con le dovute attenzioni: era meglio lasciare alla tradizionale capacità mediatrice della Chiesa ogni decisione e restringere l'intervento delle istituzioni laiche solo ai casi in cui si fossero riconosciute evidenti ingiustizie.

Il primo caso³⁸, proveniente da Brescia, nasceva da una supplica rivolta al Consiglio X dalle figlie di Giuseppe Rocca, morto lasciando la moglie Maria Pizzimenti usufruttuaria dei beni fintantoché mantenesse la vedovanza. Le figlie volevano vedere pubblicizzato il matrimonio segreto contratto dalla madre con Francesco Feriani, entrando così in possesso dell'eredità del padre.

Ancora una volta un matrimonio segreto contratto da una vedova: la segretezza, tuttavia, non era evidentemente tale, ma è verisimile ritenere che la donna fosse ricorsa a quest'istituto da un lato per non vivere nel peccato e dall'altro per continuare a rispettare le volontà testamentarie del marito. Maria Pizzimenti usava in modo evidentemente strumentale il matrimonio segreto che le consentiva di godere ancora del patrimonio del marito, ma che la portò a contrapporsi alla famiglia del defunto, specificamente alle figlie che rivendicavano il loro autonomo diritto sul patrimonio del padre. Le vedove abbienti potevano esercitare le loro prerogative solo a condizione di preservare la trasmissione patrilineare del nome e dei beni: "La lotta che si scatena per il controllo delle vedove e degli eredi è la lotta per appropriarsi della continuità del nome e dei beni, di cui le donne sarebbero custodi provvisorie e non titolari"³⁹. Il rapporto prolungato della vedova coi figli eredi si mostrava come un momento di forza e di iniziativa femminile; vi era tuttavia il timore che la vedova, con le sue disposizioni testamentarie, intaccasse piuttosto che rafforzasse le prerogative della primogenitura: questo specie se si aggiungevano le ragioni di un terzo lignaggio, quello delle seconde nozze della donna e della eventuale figliolanza nata da questa unione. Ecco quindi che spesso una delle condizioni poste dal marito all'accesso della vedova all'usufrutto, all'amministrazione del patrimonio e alla tutela dei figli, era proprio la castità vedovile.

Ancora una volta il matrimonio di coscienza si svela uno strumento allo stesso tempo duttile ed ambiguo: la possibilità di pubblicizzarlo in un secondo momento si inseriva quasi sempre nella volontà o necessità di manipolare i patrimoni che con un matrimonio pubblico venivano smobilitati, da parte dei contraenti ma anche, come in questo caso, di parenti e familiari. Tuttavia, l'istituto, per quanto comodo, nella sua ambiguità recava problemi per l'intera società: "*Non può negarsi però che molti e gravi incomodi temporali non provengano agli interessi dei sudditi da uno stato simulato ed equivoco, mentre col mantello di tal segreto spesse volte si coprono, contro il buon ordine della società, eredi non conosciuti, obbligazioni dotali, poligamie simultanee, inganni decisivi nella fede dei contratti e defraudi notabili al patrimonio delle famiglie*"⁴⁰. Il matrimonio di coscienza era un istituto gestito dalla Chiesa, su cui lo Stato veneziano non aveva alcuna competenza, nonostante le gravi conseguenze che recava a danno dell'ordine sociale: consentiva di tener nascosti allo Stato eredi, di circuire volontà testamentarie e contratti e di gestire patrimoni e doti in maniera troppo libera e strumentale. Tuttavia, nella breve storia dell'istituto, Franceschi concludeva che, mentre in Francia era stato proibito da tempo, in Italia e nella Repubblica non era stato

38POVOLO, *In margine...*

39IDA FAZIO, *Percorsi coniugali nell'Italia moderna*, in *Storia del matrimonio* a cura di Michela de Giorgio e Christiane Klapisch-Zuber, Bari 1996, pp. 151-214, p. 193

40Il matrimonio segreto di Maria Pizzimenti (1790), in webside...

altrettanto e rimaneva in mano alla Chiesa: era meglio quindi procedere con cautela su questo argomento, intervenendo il meno possibile, temporeggiando e rinviando la questione alla saggezza del vescovo.

Il secondo caso⁴¹, bellunese, riguardava il matrimonio segreto contratto fra il giovanissimo Paolo Antonio Odoardi, orfano, e la sua domestica, Francesca Pagliaro: un legame dettato dal sentimento sincero che però creava una *mésalliance* dato che il ragazzo aveva una collocazione sociale ed economica decisamente più significativa rispetto alla giovane domestica. Il matrimonio venne celebrato nel rispetto delle norme tridentine, non di meno la famiglia Odoardi obbligò il ragazzo a pubblicizzarlo per poi impugnarlo chiedendone l'annullamento. Gli Odoardi però non portarono la causa al foro ecclesiastico, ma al Consiglio X, mettendo in rilievo presunte irregolarità del parroco e abusi da parte della curia vescovile che non potevano non portare all'annullamento. Si trattava di un ricorso palesemente strumentale, come sottolinea il consultore che suggeriva al consiglio di ammonire la famiglia Odoardi per aver portato alla sua attenzione un caso infondato: il matrimonio infatti risultava celebrato nel pieno rispetto delle formalità previste sì che non c'era alcun motivo per chiederne l'annullamento.

Anche in questo caso il matrimonio segreto si mostra uno strumento duttile che coppie e lignaggi usano in maniera strumentale, pubblicizzandolo laddove potesse tornare utile. I conflitti che esso incarnava erano però esacerbati proprio dalla flessibilità di questo istituto la quale si accordava sempre meno con la crescente esigenza di una certezza del diritto. È infatti significativo il parere espresso da Franceschi: se la cerimonia è avvenuta nel pieno rispetto della normativa, non c'è alcuna possibilità di chiederne l'annullamento. Il potere sociale e politico del lignaggio Odoardi può ben poco, alla fine del Settecento, di fronte all'esigenza della certezza della norma.

Le forze sociali in cui il matrimonio si innervava, ora, non sono più evidentemente determinanti per la sua sopravvivenza: conta la norma certa, chiara, scritta e conta lo Stato, garante della linearità e del preciso rispetto di tale norma. A tal proposito è interessante ricordare brevemente un ultimo consulto di Franceschi del 1793 su un matrimonio clandestino: si tratta di poche righe in cui egli sottolinea la possibilità di invalidare un matrimonio clandestino solo se il rito, così com'era stato definito dal diritto canonico, non fosse stato precisamente rispettato. Questi ultimi consulti segnano uno scarto rispetto ai primi casi qui analizzati, come ad esempio quello di Cecilia e Giovanni: si era allora, del resto, nel 1559, in un contesto pre-tridentino. Ma paragonando il caso di Antonio Odoardi e Francesca Pagliaro a quelli più coevi, come quello di Laura Maria Ghellini o di Marianna Leffin, si nota come gli equilibri e le forze sociali (parentali e comunitarie) in cui il matrimonio si calava, abbiano in questo caso subito un duro contraccolpo. Essi non sono più così significativi, incisivi e capaci di determinare l'effettiva possibilità di sopravvivenza di un matrimonio, inserendosi in maniera duttile e profondamente strumentale negli spazi di ambiguità lasciati aperti dalla norma. Col crollo della Repubblica, infine, il nuovo potere impose nuove leggi e con esse la certezza del diritto. Eppure le cose non cambiarono così in fretta, data la vischiosità e il generale attaccamento alle tradizioni e alle consuetudini della società veneta ed italiana in generale.

41POVOLO, *In margine...*

CONCLUSIONE

La famiglia di Antico Regime era un'entità dinamica immersa in una rete di relazioni e di opportunità e si profilava come una struttura a responsabilità collettiva, in cui gli interessi del gruppo avevano la preminenza su quelli individuali. In questo contesto, la nuzialità era il risultato di una molteplicità di cause: fattori sociali e interessi economici sembravano veicolare la scelta del partner. Il matrimonio pertanto si profilava come una vera e propria strategia, seppure non dettata da regole vere e proprie ma piuttosto da tendenze, atte a rafforzare e mantenere il patrimonio e il nome della Casa. Esso, infatti, prima che la costituzione di una nuova famiglia, era un atto di gestione del patrimonio, fosse questo economico, simbolico o relazionale: scegliere un coniuge significava scegliere un'alleanza su cui giocare continuità o miglioramento della propria Casa.

Quello del matrimonio si profila pertanto come un tema molto complesso su cui la Chiesa intervenne piuttosto tardi, cioè dal XII secolo: acquisendo il monopolio di questo sacramento, acquisì contemporaneamente il controllo delle questioni patrimoniali e successorie annesse ai matrimoni e quindi della società. Successivamente, l'affermarsi delle confessioni riformate e l'emergere di nuove forze sociali ed economiche imposero alla Chiesa di disciplinare una prassi matrimoniale atta a riprodurre la ricchezza economica e i valori di una società che si caratterizzava però per un estremo polimorfismo economico e culturale. In che misura e con che capacità i concetti giuridici definiti nel decreto *Tametsi* esprimevano pratiche sociali che rispondevano a precise esigenze individuali e familiari?

Come ha rilevato Friedman, sono le forze sociali a determinare il valore e il carattere della norma. Il diritto, infatti, va rapportato alle forze sociali di cui è un sub-sistema, interno alla società e da essa dipendente. L'esito normativo rappresenta però un compromesso fra le pretese giuridiche della società e il sistema stesso, la cui procedura fa sì che i cambiamenti avvengano in modo adeguato e non siano troppo rapidi o sovversivi.

Il concilio di Trento confermò la validità del matrimonio clandestino e segreto: l'affermazione di diritto di questi istituti portò alla luce una prassi consuetudinaria che aveva permesso ai lignaggi di gestire i matrimoni in modo fluido e funzionale alle proprie strategie, secondo quella che l'antropologo Julian Pitt-Rivers ha definito *la politica del sesso*. Le disposizioni assunte possono sembrare ambigue eppure proprio tale caratteristica consentiva loro di adattarsi con duttilità alle molteplici esigenze che la società si aspettava di vedere assolte nel matrimonio. La consapevole ambiguità e la duttilità dei riti tridentini consistevano proprio nella dimensione parentale: la validità del matrimonio era data formalmente dal consenso dei nubendi, ma l'assenza del consenso parentale apriva ancora la strada a sostanziali spazi di intervento. Fra la norma e la sua applicazione, fra la sua forma e la sua sostanza, c'era quindi un dislivello che veniva colmato dai rapporti di forza in cui la norma stessa era calata.

Il duplice piano della norma matrimoniale, quello formale e quello sostanziale, non esprimeva debolezza, ma capacità consapevole di adattarsi con duttilità a una società vasta e composita, calata in un tessuto, quello dello stato giurisdizionale, in cui la legge non era mai autoritaria ma sempre mediata e diluita. La profondità della mediazione dipendeva dalle forze sociali in cui la norma si calava e dalle relazioni sociali in cui il soggetto si trovava. Si trattava di relazioni non esclusivamente sociali, ma anche giuridiche, capaci cioè di tramandare i valori della società. In particolare, la dimensione parentale, pur non riconosciuta

ufficialmente dal piano formale della norma, aveva la profonda capacità di determinare la sopravvivenza di un matrimonio clandestino o di pubblicizzarne uno segreto, accogliendo o meno le conseguenze giuridiche ed economiche che ne derivavano non solo per i contraenti e la loro prole, ma per tutto il gruppo cui essi afferivano.

I matrimoni analizzati sono caratterizzati tutti da una maggiore o minore ambiguità: questa era in realtà una caratteristica connaturata allo stesso istituto matrimoniale, clandestino o segreto, ed era percepita dalle forze sociali come opportunità, concreta ed effettiva, di adattare la norma alle molteplici esigenze che si incarnavano nel matrimonio.

Negli ultimi consulti, quelli di Franceschi, si nota, tuttavia, come i due istituti analizzati si profilassero sempre più come un potenziale problema sociale e politico. Ciò che prima era duttilità e opportunità è ora sempre più percepito dallo stato come disordine e confusione rispetto alla collocazione sociale degli individui attraverso il matrimonio, ma anche rispetto alla norma, lineare e chiara, priva di spazi di ambiguità nei quali fino ad allora si era giocato l'intervento dei lignaggi. Comincia pertanto a profilarsi, negli ultimi decenni della Repubblica, una crescente esigenza da parte dello stato: quella della certezza del diritto, un diritto esterno e monolitico che sarà introdotto dal Codice.

BIBLIOGRAFIA

Letteratura moderna

LLOYD BONFIELD, *Gli sviluppi del diritto di famiglia*, in *Storia della famiglia in Europa. Dal Cinquecento alla Rivoluzione francese*, a cura di M. Barbagli e D. I. Kertzer, Bari 2002, pp. 121-175

JOHN BOSSY, *Dalla comunità all'individuo. Per una storia sociale dei sacramenti nell'Europa moderna*, Torino 1998

ID., *L'Occidente cristiano 1400-1700*, Torino 1990

JAMES CASEY, *La famiglia nella storia*, Roma-Bari 1991

GAETANO COZZI, *Il dibattito sui matrimoni clandestini. Vicende giuridiche, sociali, religiose dell'istituzione matrimoniale tra Medio Evo ed età Moderna*, Venezia 1986

ID., *Note e documenti sulla questione del "divorzio" a Venezia (1782-1788)*, in *Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento*, VII 1981, Bologna 1982, pp. 275-360

ID., *Padri, figli e matrimoni clandestini, (metà sec. XVI – metà sec. XVIII)* in *La cultura*, XIV, Firenze 1976, pp. 169-213

ANTOINETTE FAUVE-CHAMOUX, *Matrimonio, vedovanza e divorzio*, in *Storia della famiglia in Europa. Dal Cinquecento alla Rivoluzione francese*, a cura di M. Barbagli e D. I. Kertzer, Bari 2002, pp. 307-351

IDA FAZIO, *Percorsi coniugali nell'Italia moderna*, in *Storia del matrimonio*, a cura di M. de Giorgio e C. Klapisch-Zuber, Bari 1996, pp. 151-214

JEAN GAUDEMET, *Le mariage en Occident*, Paris 1987

JACK GOODY, *Famiglia e matrimonio in Europa. Origini e sviluppi dei modelli familiari dell'Occidente*, Milano 1984

VOLKER HUNECKE, *Il patriziato veneziano alla fine della Repubblica. 1646-1797 Demografia, famiglia, ménage*, Roma 1997

DANIELA LOMBARDI, *Fidanzamenti e matrimoni dal Concilio di Trento alle riforme settecentesche*, in *Storia del matrimonio*, a cura di M. de Giorgio e C. Klapisch-Zuber, Bari 1996, pp. 215-250

LINDA A. POLLOCK, *Il rapporto genitori-figli*, in *Storia della famiglia in Europa. Dal Cinquecento alla Rivoluzione francese*, a cura di M. Barbagli e D. I. Kertzer, Bari 2002, pp. 263-306

Storia universale della famiglia, I, *Antichità, Medioevo, Oriente Antico*, Milano 1987

Storia universale della famiglia, II *Età moderna e contemporanea*, Milano 1988

PAOLO UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia*, Bologna 1974

JEFFREY R. WATT, *L'impatto della Riforma e della Controriforma*, in *Storia della famiglia in Europa. Dal Cinquecento alla Rivoluzione francese*, a cura di M. Barbagli e D. I. Kertzer, Bari 2002, pp. 176-220

Ho inoltre consultato il sito internet

www.websideofhistory.it

per le fonti analizzate

e per i saggi

SILVANO FORNASA, *Brogliano nell'età moderna (1419-1819)*, pp. 203-210

SERGIO LAVARDA, *I Ferramosca a Sossano*

CLAUDIO POVOLO, *In margine ad alcuni consulti in materia matrimoniale*

ID., *Percorsi genealogici. Storie di donne in una famiglia dell'aristocrazia vicentina*

